

Comune di Porto Sant'Elpidio
Ufficio legale
Via Umberto I, 485
63018 PORTO S. ELPIDIO

OGGETTO: Accesso a pareri legali richiesti dalla Giunta comunale.

Con nota del 25 gennaio 2010 l'Ufficio Legale del Comune di Porto Sant'Elpidio ha riferito che l'affittuario di un ramo d'azienda ha in corso un processo dinanzi al T.A.R. avverso il Comune stesso, e che il locatore del ramo d'azienda, non parte del processo, ha chiesto di accedere a tutti i documenti inerenti al ricorso; ciò in virtù di una clausola del contratto d'affitto che attribuisce al locatore la facoltà di ispezionare, in qualunque momento e senza preavviso, il ramo d'azienda dato in affitto.

L'Ufficio chiede se, ad avviso di questa Commissione, il richiedente l'accesso abbia diritto di ottenerlo; e fa presente che gli estremi del ricorso in questione sono stati inseriti nella delibera giuntale di autorizzazione a costituirsi in giudizio, che in quanto atto pubblico è liberamente accessibile.

Osserva la Commissione che il locatore del ramo d'azienda, in quanto tale, non essendo parte processuale è carente di legittimazione ad accedere agli atti di un processo in corso *inter alios*, tanto più che gli atti in questione hanno natura non di documenti attinenti alla funzione amministrativa ma di atti attinenti alla funzione giurisdizionale. Né a diversa conclusione può indurre la suddetta clausola del contratto d'affitto che attribuisce al locatore la facoltà di ispezionare, in qualunque momento e senza preavviso, il ramo d'azienda dato in affitto. In primo luogo tale facoltà di ispezione presso l'affittuario non ha nulla a che vedere con il diritto d'accesso presso l'Amministrazione; in secondo luogo il rapporto contrattuale suindicato vincola soltanto le parti contraenti e non certo l'Amministrazione, che ad esso è estranea.

Quanto poi all'esposta circostanza che gli estremi del ricorso in questione sono stati inseriti nella delibera giuntale di autorizzazione a costituirsi in giudizio, delibera che in quanto atto pubblico è liberamente accessibile, si osserva che il principio generale dell'art. 7, comma 2, del dPR 12 aprile 2006 n. 184, secondo cui "*l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti in esso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento*", si riferisce pur sempre a documenti di un procedimento amministrativo e quindi non è estensibile agli atti di un procedimento giurisdizionale.

Si esprime pertanto il parere che il richiedente non sia titolare di un diritto all'accesso.

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Montecitorio, 121
00186 ROMA

e, p.c. Dott.
Dirigente Area risorse umane,
organizzazione
Provincia di Ancona
Via Ruggeri, 5
60133 ANCONA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UPPA
Corso Vittorio Emanuele II, 116
Palazzo Vidoni
00186 ROMA

OGGETTO: Accesso dei consiglieri provinciali alle rilevazioni dei servizi della polizia provinciale.

La Provincia di Ancona ha comunicato che un consigliere provinciale ha chiesto di accedere alla rilevazione, per i mesi luglio, agosto, settembre, ottobre 2009, e per tutto il personale della polizia provinciale:

- 1) dei turni di servizio;
- 2) delle timbrature delle presenze effettuate con il badge negli orologi marcatempo;
- 3) delle presenze attestate mediante fogli di presenza a rilevazione manuale.

Sulla suddetta richiesta viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 per "*documento amministrativo*" si intende "*ogni rappresentazione....del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse*".

Ora i dati relativi ai turni di servizio ed alla rilevazione delle presenze costituiscono l'oggetto di documenti rappresentativi non del contenuto di atti amministrativi ma di semplici attività materiali la cui rilevazione rientra nell'area del trattamento di dati personali, intendendo per tali – ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – "*qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati*".

Il citato decreto legislativo consente il trattamento di tali dati da parte di soggetti pubblici a condizione – tra l'altro – che i sistemi informativi siano configurati adottando "*opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità*" (art. 3), circostanza quest'ultima non ricorrente nel caso in esame, e che i dati personali oggetto di trattamento siano "*raccolti e registrati per scopi determinati*" (art.

PLENUM 16 MARZO 2010

11, 1, b), mentre l'accesso in esame parrebbe configurare una sorta di controllo generalizzato.

Ritiene pertanto la Commissione che debba essere acquisito in proposito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in applicazione dei principi stabiliti dall'art. 25, comma 4, della legge 241/90.

Comune di Sparanise
Servizio Segreteria e AA.GG
Piazza Giovanni XXIII, 1
81056 SPARANISE (CE)

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali a pareri legali richiesti dalla Giunta comunale.

Con nota del 1 febbraio 2010 il responsabile dei servizi amministrativi e finanziari di codesto ente ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla possibilità di un consigliere comunale di accedere ad un parere legale chiesto dalla Giunta comunale relativo all'esistenza dei presupposti per l'eventuale sospensione cautelare del consigliere stesso, perché imputato in un procedimento penale.

Al riguardo si fa presente che i pareri legali sono accessibili solo se versati negli atti di un giudizio o citati a sostegno dei provvedimenti adottati dal soggetto che li ha richiesti. Altrimenti essi sono da ritenersi coperti da segreto professionale, da parte del legale, e dal vincolo di riservatezza, nei confronti degli eventuali altri soggetti che abbiano interesse a conoscerli.

Si ritiene pertanto che il consigliere comunale in questione non abbia diritto al chiesto accesso, tenuto anche conto che la domanda d'accesso risulta finalizzata alla tutela non dell'interesse del Comune ma dell'interesse proprio del richiedente, che si trova pertanto in una palese situazione di conflitto d'interessi.

Avv.
Via
34121 TRIESTE

OGGETTO: Istanze di accesso: 1) ai propri elaborati e a quelli di almeno un candidato al concorso di uditore giudiziario; 2) a copia del curriculum del concorrente selezionato – nella procedura comparativa bandita dalla ASS 1 Triestina; 3) ai propri elaborati ed al verbale di valutazione della commissione del concorso per l'assunzione di n. 4 istruttori amm.vi presso la provincia di Pordenone.

L'Avv. ha presentato a questa Commissione tre richieste di parere relative a tre istanze di accesso per le quali l'amministrazione o ha opposto un diniego parziale o il differimento.

In sintesi le richieste di parere possono così di seguito riassumersi:

1 Richiesta del 21.12.2009 pervenuta alla Commissione il 05.01.2010.

Al fine di proporre ricorso al T.A.R. Lazio avverso l'esito negativo di un concorso per uditore giudiziario, l'Avv. chiedeva l'accesso ai propri elaborati (corretti e giudicati non idonei) e a quelli di almeno uno dei candidati giudicati idonei. Il Ministero della Giustizia negava l'accesso agli elaborati di almeno uno dei candidati riconosciuti idonei. Essendo decorso il termine per ricorrere al T.A.R. l'interessato ha presentato ricorso al Capo dello Stato.

2 Richiesta dell'11.01.2010 pervenuta alla Commissione il 18.01.2010.

A seguito di esito negativo della partecipazione ad una procedura comparativa di *curricula* per la selezione di un "Esperto di diritto di Famiglia" bandita dall'ASS 1 Triestina, l'interessato chiedeva copia del *curriculum* del concorrente selezionato. L'amministrazione gli consegnava soltanto il verbale di valutazione della Commissione giudicatrice.

3 Richiesta del 14.01.2010 pervenuta alla Commissione il 21.01.2010.

A seguito dell'esclusione dal concorso per l'assunzione di quattro Istruttori Direttivi Amministrativi presso la Provincia di Pordenone, l'interessato formulava istanza di accesso ai propri elaborati ed al verbale di valutazione della Commissione giudicatrice. L'amministrazione differiva l'accesso alla conclusione della procedura concorsuale in ossequio al Regolamento concorsi (art. 30) e al Regolamento per l'accesso agli atti (art. 7, comma 3, lett. d).

Per ciascuna richiesta di parere la Commissione formula le seguenti considerazioni:

1 La Commissione per l'accesso ha da tempo ritenuto istituzionalmente corretto (cfr., per un caso analogo, parere del 24.03.2009) non esprimere il proprio parere nei casi in cui questo potrebbe interferire con quello di altro organo giurisdizionale o amministrativo chiamato a pronunciarsi, sullo stesso oggetto del contendere (come nella specie, in pendenza di ricorso amministrativo al Capo dello Stato) o essere utilizzato per eludere o sostituire di fatto gli effetti negativi dell'inosservanza dei termini previsti per gli adempimenti che la legge n. 241/1990 e il d.P.R. 184/2006 prescrivono nell'esercizio del diritto di accesso.

2 Il diniego del rilascio di copia del *curriculum* del candidato vincitore di un concorso è illegittimo in quanto l'accesso è relativo ai documenti sui quali si basa la

PLENUM 16 MARZO 2010

valutazione comparativa che non possono essere sottratti alla richiesta di altro concorrente al fine di tutelare la propria posizione giuridica.

3 Ai sensi dell'art. 24, comma 4, legge n. 241/1990 e dell'art. 10, comma 2 del d.P.R. n. 184/2006, che richiama l'art. 9, comma 2 dello stesso d.P.R., ogni Amministrazione può differire l'accesso ai documenti amministrativi e disciplinarne con regolamento le modalità. Nella specie il differimento appare legittimo e non pregiudizievole della tutela giuridica dell'interessato.

Dr.ssa
Segretario Generale
Comune di Cassano Magnago
Via A Volta, 4
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)

OGGETTO: Parere sull'estensione del diritto di informazione ex art 43, co. 2, TUEL agli assessori comunali, privi della qualifica di consigliere.

Il Segretario generale del comune di Cassano Magnago ha chiesto di conoscere se anche agli assessori comunali – che nei comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti (come quello di specie) non sono anche consiglieri comunali – possa essere riconosciuto l'ampio diritto all'informazione garantito ai consiglieri dalla speciale disposizione ex art 43 co. 2 TUEL nonché se sussistano eventuali limiti all'accesso, soprattutto nel caso in cui un assessore abbia chiesto atti non inerenti né ad argomenti oggetto di decisione della giunta né a materie delegate dal Sindaco.

In effetti, la disciplina sull'ordinamento degli enti locali – mentre riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del comune, comprese aziende ed enti collegati, ogni informazione utile all'espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto d'ufficio (ex art 43 d.lgs. n 267/2000) – non prevede analogo diritto per gli assessori in quanto tali, mancando una norma specifica sull'accesso alle informazioni dell'ente.

Tuttavia, ove il Comune nell'esercizio dell'autonoma potestà regolamentare non abbia espressamente riconosciuto tale diritto agli assessori (circostanza che nella specie non è stata precisata), la Commissione ritiene che l'insufficienza della speciale previsione legislativa possa essere colmata, applicando il principio generale della leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici ai sensi degli artt. 22, co. 5, legge n. 241/90 (introdotto dalla legge n 15 del 2005) e 5 co. 4, d.P.R. n. 184/2006 – principio successivamente costituzionalizzato, con la denominazione di “leale collaborazione”, dall'attuale art. 120 Cost..

Tale principio, che regola l'acquisizione dei documenti tra soggetti pubblici, deve essere estensivamente interpretato ed applicato nell'ottica di favorire e semplificare non solo i rapporti tra le pubbliche amministrazioni ma anche i rapporti interorganici nell'ambito del singolo ente, tenendo conto del ruolo dell'assessore comunale che esercita, anche singolarmente, funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo sul funzionamento e la gestione dell'ente (art 107, co. 1, TUEL) non solo quale componente della giunta (nell'ambito della funzione di collaborazione con il Sindaco assegnata alla giunta nel suo complesso ex art 48 TUEL) ma anche di organo delegato dal Sindaco alla gestione di alcune materie specifiche (nei limiti delle previsioni statutarie).

Alla luce dei principi esposti, deve ritenersi che anche l'assessore comunale, quale organo di governo dell'ente, abbia diritto di ottenere, da un altro organo dell'ente ovvero dalla stessa struttura amministrativa di gestione, di conoscere senz'altro un certo documento amministrativo, anche se le notizie non attengano strettamente ad argomenti sottoposti alle decisioni della Giunta o non riguardino gli specifici settori ad esso delegati, potendo in astratto l'eventuale diniego incidere negativamente sulle funzioni espletate dall'assessore.

ASL Roma C
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via San Nemesio, 28
00145 ROMA

OGGETTO: Esclusione dall'accesso ex art 24 co. 6 lett. c) della legge n 241/1990 dei documenti inerenti ad indagini ed inchieste ispettive svolte dalla ASL.

Acquisita la documentazione integrativa prodotta dall'amministrazione istante, è possibile rispondere al quesito formulato dall'ASL RMC per conoscere se possano ricomprendersi nei casi di esclusione dell'accesso a tutela dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità (ex art 24, co. 6, lett. c), della legge n. 241/90) i documenti ottenuti e prodotti nel corso di "*indagini ed inchieste ispettive*" svolte dal personale delle ASL con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il quesito verte sostanzialmente sull'ambito di estensione applicativa dei casi eccezionali di esclusione dall'accesso ex art 24 co. 6 lett. c) legge n 241/1990.

Va subito ricordato che, in via generale, tutti i documenti amministrativi sono accessibili – attese le rilevanti finalità di pubblico interesse dell'accesso che costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge n 241/90.

Con specifico riferimento alle eccezioni al diritto di accesso da ultimo richiamate, va osservato che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge 241/90, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi tra l'altro quando "*i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini*" (lett. c).

Con particolare riguardo alle ASL, la definizione della categoria di atti esclusi ai sensi della lett. c) dell'art 24 citato assume una valenza complessa in quanto alle ASL, dotate di poteri di ispezione e di vigilanza, sono attribuite funzioni di polizia non solo amministrativa, ma anche giudiziaria, con la conseguenza che possono essere coinvolti nei casi di esclusione i documenti, formati o detenuti nel corso dei seguenti tipi di attività: (a) inchieste ispettive (attività di polizia amministrativa finalizzata al controllo e alla sanzione di illeciti amministrativi); (b) indagini ispettive (attività di polizia giudiziaria per l'accertamento di reati); (c) inchieste amministrative nel corso delle quali si inneschi un'attività di polizia giudiziaria.

In tali situazioni, è ben possibile che le ASL – legittimate alla mera individuazione tipologica delle categorie di atti sottratti all'accesso (ex art 24 co. 2 della legge n 241/90), con esclusione di qualsiasi iniziativa che possa alterare i criteri delimitativi stabiliti dall'art 24 comma 6 – possano sottrarre all'accesso i documenti acquisiti (esposti di privati, denunce, ect) o formati (informazioni acquisite da terzi, relazioni ispettive) nel corso delle inchieste o indagini ispettive, potendo questi *in via*

meramente astratta rientrare nell'eccezionale categoria di atti inaccessibili ex art 24, co. 6 lett. c) della legge n. 241/90 per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità.

Tuttavia, in carenza di una previsione regolamentare dell'ASL sul punto ed atteso il tenore generale della richiesta, la Commissione non può che limitarsi ad individuare i punti principali della disciplina applicabile ai casi di sottrazione al diritto di accesso degli atti prevista dall'art 24, co. 6, lett. c) della legge n 241/90, essendo appannaggio esclusivo dell'ASL istante la definizione specifica della concreta casistica dei documenti esclusi dall'accesso.

Anzitutto, possono essere sottratti all'accesso non tutti i documenti genericamente riconducibili all'ordine pubblico e alla prevenzione e alla repressione della criminalità ma solo quelli che riguardano specificamente le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini.

La formulazione della norma, anche se piuttosto generale e dai contorni sfumati, non esclude la caratterizzazione del vincolo di segretezza degli atti secondo criteri soggettivi (con riguardo ad atti inerenti alle strutture materiali ed umane del soggetto pubblico), oggettivi (con riguardo all'attività di tutela, di prevenzione e repressione, indipendentemente dalla struttura che emana un certo atto) e di inerenza alle modalità operative (cioè alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini).

In secondo luogo, la disposizione in esame, costituendo limitazione ad una posizione giuridica di vantaggio del privato, espressiva di un principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (così si esprime l'art. 22, legge n. 241 del 1990 nel testo modificato dalla legge n. 15 del 2005), deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dall'accesso va valutata concretamente caso per caso, giacché il sacrificio del diritto del singolo alla conoscenza dei documenti che direttamente lo riguardano può essere consentito solo allorché ricorra e sia comprovata di volta in volta la specifica e concreta esigenza di salvaguardia dell'ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità. Al riguardo, secondo la giurisprudenza amministrativa non può ritenersi che il diritto di accesso sia precluso solo perché i documenti ineriscono ad indagini di polizia giudiziaria ovvero ad inchieste ispettive (arg. ex T.A.R. Lazio-Latina Sez. I, sent., 15/10/2009, n. 949).

La correttezza di tale opzione ermeneutica risulta confermata (pur non essendo il concetto di pregiudizio concreto ribadito nella legge n 241/90) dalla perdurante vigenza dell'art. 8, co. 2, d.P.R. n. 352/92 – fatto salvo dall'art 15 del nuovo regolamento approvato con d.P.R. n. 184/2006, non essendo entrato in vigore il regolamento governativo ex art 24 co. 6 cui è ricollegato l'effetto abrogativo del citato art 8 – il quale, nel disciplinare i casi di esclusione dall'accesso, precisa che i documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241.

In terzo luogo, possono essere secretati anche gli atti ispettivi che contengano "informazioni connesse" agli interessi indicati dall'art. 24, co. 6 lett. c) ma in tal caso la segretezza sarà opponibile "nell'ambito e nei limiti di tale connessione" (art 24, co. 5).

In quarto luogo, il divieto di accesso opera qualora non sia possibile il "differimento" ai sensi dell'art 24 co. 4 legge n 241/1990, che va disposto di volta in volta ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi indicati nell'art 24, co. 6 o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione al possibile pregiudizio del buon andamento dell'azione amministrativa.

Resta comunque fermo che i documenti inerenti ad attività ispettive dell'ASL possono rientrare nei casi di segreto (come ad es. quello delle indagini preliminari ex art 329 c.p.p. se si tratta di attività di polizia giudiziaria) ovvero di divieto di divulgazione previsti dall'art 24, co. 1 della legge n 241/1990 (come in caso di segreto professionale ex art 622 c.p. e 200 c.p.p. se si tratti di documenti inerenti a liti in atto o in potenza, come pure espressamente previsto dall'art 7 lett. b del regolamento ASL) o ancora nelle ipotesi a tutela della riservatezza indicate nell'art 7 lett. l) del regolamento ASL conformemente all'art 24 co. 6 lett. d)".

Dott.
Segretario Generale del
Comune di Castelfidardo
Piazza della Repubblica, 8
60022 CASTELFIDARDO (AN)

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale. Fattispecie.

Un consigliere comunale del Comune di Castelfidardo ha presentato un'istanza di accesso con la quale chiede:

A. Elenco degli accertamenti degli impegni di spesa – con relativa copia delle deliberazioni e/o determinazioni di riferimento – effettuati nel secondo semestre dell'anno 2009;

B. Inoltro periodico – ogni 15 giorni circa – al proprio indirizzo di posta elettronica dell'elenco di tutte le (future) determinazioni degli uffici comunali e del relativo testo di ciascuna di esse (senza specificazione né scadenze o limitazioni temporali).

Il Comune ha respinto le suddette richieste, quanto al punto A), perché non specifica, e, quanto al punto B), perché l'accesso può essere ammesso per atti e documenti già esistenti e non futuri.

Ritiene questa Commissione che il diniego opposto dal Comune non sia fondato alla luce della consolidata giurisprudenza del Giudice amministrativo e di questa stessa Commissione ai cui principi lo stesso Comune dichiara di ispirarsi.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*”.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di

informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

La non specificità della richiesta (che, peraltro, per quanto riguarda il punto A, non sembra sussistere) e la richiesta di invio telematico delle future delibere e/o deliberazioni degli Uffici comunali (richiesta che attiene strettamente all'esercizio del mandato consiliare e per la conoscenza delle quali questa Commissione ha ritenuto, in altri casi, ammissibile l'accesso al sistema informatico anche tramite l'uso della password d'ufficio) non costituiscono validi motivi per limitare il diritto di accesso in esame.

Comune di Lurago d'Erba
Via Roma, 56
22040 LURAGO D'ERBA (CO)

OGGETTO: Rilascio di documentazione a dipendente del Comune finalizzata alla redazione di una relazione diretta alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Un dipendente del Comune di Lurago d'Erba (CO) ha inoltrato richiesta volta ad ottenere il rilascio di una tabella o elenco dei dipendenti in servizio presso l'Ente a tempo indeterminato dalla data della loro assunzione con l'indicazione del cognome, nome, cat. economica attuale, data, giorno e mese della loro ultima progressione. Oltre alla tabella o elenco è stato anche chiesto il rilascio degli atti (delibere o determine) conseguenti. La richiesta sarebbe finalizzata alla redazione di una relazione di carattere amministrativo-contabile che sarà trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei conti.

Il Comune interessato chiede a questa Commissione di esprimere parere in ordine alla legittimazione del dipendente ad accedere alla documentazione richiesta che, fra l'altro, richiederebbe un'intensa attività di ricerca aggravando l'ordinaria attività degli uffici amministrativi comunali.

Ritiene questa Commissione che nella fattispecie, non avendo dimostrato il dipendente accedere un interesse diretto concreto ed attuale, l'adempimento chiesto al Comune potrebbe essere giustificato solo da una specifica richiesta della Sezione Regionale della Corte dei conti che, peraltro, ove effettivamente sussistente avrebbe dovuto essere rivolta all'Autorità comunale e non al singolo dipendente. E', pertanto, opportuno che il Comune di Lurago d'Erba accerti l'esistenza della formale richiesta della Corte dei conti e solo in presenza di questa potrà soddisfare la richiesta di accesso in tempi che non pregiudichino l'ordinaria attività amministrativa.

La Commissione, peraltro, ricorda che, a sensi dell'art. 10, TUEL, il cittadino-residente ha diritto all'accesso senza necessità di motivare la propria richiesta e senza dimostrare la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale. Tale orientamento dovrebbe, conseguentemente, condurre nella specie ad accogliere l'accesso qualora il dipendente in questione risultasse, appunto, cittadino-residente.

Cons
Via
25050 SELLERO (BS)

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere comunale, mediante password informatica, al protocollo generale del Comune e al protocollo dell'Ufficio del Sindaco.

Un consigliere comunale di minoranza ha chiesto di conoscere se fosse legittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale di rilasciargli una password di accesso al protocollo informatico generale dello stesso Comune e del Sindaco con la motivazione che *"il protocollo generale dell'ente è gestito esclusivamente dai dipendenti comunali che possiedono le opportune capacità e preparazione per l'amministrazione del sistema"*.

Questa Commissione ha già affrontato in altre occasioni (sedute del 03.02 e del 24.11.2009) la questione inerente l'accesso diretto del consigliere comunale al sistema informatico del Comune tramite utilizzazione di password esprimendosi positivamente per le argomentazioni che di seguito si riportano.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *"diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato"*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da

ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

L'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, TUEL).

Alla luce dei soprarichiamati principi, non sussistendo motivi per mutare l'orientamento affermato, si ritiene illegittimo il diniego opposto dall'ente al rilascio della password al consigliere.

Dr.ssa
Sindaco di Marsaglia
Piazza Municipio 19
12060 MARSAGLIA (CN)

OGGETTO: Richiesta parere in merito al rilascio di copie di delibere ai Consiglieri di Minoranza.

Riferisce il Comune di Marsaglia (CN) che il Gruppo di Minoranza, a partire dal 2009, continua a richiedere copie di deliberazioni comunali anche risalenti nel tempo (nella specie del 2005). Chiede il parere di questa Commissione sui seguenti punti:

1. Se è legittima la richiesta di rilascio di copie di deliberazioni risalenti nel tempo;
2. Se l'Amministrazione comunale, conseguentemente, è obbligata al rilascio di copie risalenti a più di 5 anni fa;
3. Se il Comune possa legittimamente differirne il rilascio, oltre i 30 giorni previsti dalla legge, atteso il grave ostacolo alla ordinaria attività amministrativa che esso comporta.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *"diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato"*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può

subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Riportando il sopraesteso contenuto dell'orientamento giurisprudenziale, consolidato sia in ambito giurisdizionale che in quello amministrativo, questa Commissione ritiene di aver esaurientemente risposto ai quesiti sottoposti dal Comune di Marsaglia, nel senso della legittimità della istanza di accesso dei consiglieri comunali di minoranza interessati, anche per quanto riguarda atti deliberativi risalenti nel tempo. Altrettanto legittimo sarà il differimento del rilascio dei documenti richiesti compatibilmente con l'espletamento delle ordinarie incombenze amministrative comunali.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: + 23

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

La signora, unitamente ad altre 23 persone, tutte dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inquadrati nelle posizioni B1, B2 e B3, avendo partecipato alla procedura concorsuale per il passaggio a n. 407 posti della posizione economica C1, indetta con Decreto del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro n. 7/2006/55, a seguito dell'adozione del provvedimento di non ammissione alle prove orali, emesso nei loro confronti e divenuto definitivo con la pubblicazione, sul sito intranet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle valutazioni delle prove scritte, in data 29 dicembre 2009 avevano rivolto un'istanza all'Amministrazione per ottenere l'accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale, al fine di verificare la sussistenza di vizi tali da inficiare la validità del procedimento e delle valutazioni delle prove scritte.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la signora e gli altri istanti, in data 1.3.2010 adivano la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego tacito dell'accesso richiesto.

In data 16.3.2010 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale rappresentava che gli odierni ricorrenti, unitamente ad altri dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avevano già presentato un ricorso dinanzi alla Commissione, respinto con decisione adottata all'esito della seduta del 2.2.2010.

Diritto

Preliminarmente deve essere affrontata la questione della tempestività del ricorso, proposto in data 1.3.2010.

Stante la formazione del silenzio-rigetto in data 28.1.2010, la scadenza del termine per ricorrere dinanzi alla Commissione sarebbe scaduto il giorno sabato 27.2.2010, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

La Commissione ritiene di poter applicare la norma dettata dall'art. 156, comma 5 c.p.c., in forza della quale la proroga, prevista dal comma 4, della scadenza al primo giorno seguente non festivo, nell'ipotesi in cui il giorno di scadenza sia festivo, si applica altresì per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato.

Ne consegue la tempestività del ricorso.

Il ricorso merita di essere accolto.

Giova premettere, in punto di fatto, che l'odierno ricorso, proposto da soggetti diversi rispetto ai dipendenti della stessa Amministrazione che hanno presentato il ricorso deciso dalla Commissione all'esito della seduta del 2.2.2010, avente ad oggetto il differimento dell'accesso ai documenti richiesti, concerne il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso degli odierni ricorrenti.

PLENUM 16 MARZO 2010

L'accesso richiesto dai ricorrenti ha natura endoprocedimentale, avendo ad oggetto atti e documenti inerenti al procedimento concorsuale al quale gli stessi hanno partecipato.

Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, i ricorrenti hanno diritto ad accedere a tutti i documenti del procedimento conclusosi, nei loro confronti, con la non ammissione alle prove orali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Società S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze

Fatto

La società S.p.A., essendo stata destinataria, unitamente ad altre quattro società per azioni, di un invito dalla Procura della Repubblica, ad inoltrare una proposta commerciale avente ad oggetto la fornitura di servizi di supporto della attività di indagine mediante intercettazione, a seguito della comunicazione da parte del predetto Ufficio della sua determinazione di affidare, in via esclusiva, l'incarico di fornitura dei servizi in questione ad un'altra società, in data 21.12.2009, rivolgeva alla Procura della Repubblica di Firenze un'istanza di accesso ai criteri utilizzati per la gestione della procedura di aggiudicazione e per la scelta dell'aggiudicatario, nonché alla normativa applicata ed agli atti del procedimento di aggiudicazione.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la società S.p.A., in data 19.2.2010 adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego tacito dell'accesso richiesto.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti indicati in appresso.

L'accesso richiesto dalla ricorrente ha natura endoprocedimentale, avendo ad oggetto atti e documenti inerenti al procedimento per la scelta dell'aggiudicatario della fornitura dei servizi richiesti dalla Procura della Repubblica di Firenze al quale l'..... S.p.a. ha partecipato.

Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, la ricorrente ha diritto ad accedere a tutti i documenti del procedimento conclusosi con l'aggiudicazione dei servizi *de quibus* ad una società diversa dalla ricorrente.

Dovrà essere consentito l'accesso ai criteri dettati dall'Amministrazione per la gestione della procedura di aggiudicazione e per la scelta dell'aggiudicatario, qualora siano stati esternati in un atto del procedimento, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 241/1990, che limita l'accessibilità alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione che abbiano forma di documento amministrativo.

In base a tale disposizione, deve esser ritenuta infondata la pretesa della società ricorrente ad accedere alla normativa applicata, dovendosi escludere che essa abbia forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane

Fatto

Il signor, consigliere comunale del Comune di Ripabottoni (CB), in data 27/10/2009 inoltrava all'Agenzia delle dogane – Ufficio di Campobasso un'istanza di accesso alle dichiarazioni annuali di consumo, ex d.lgs. n. 504/1995, relative agli anni 2005, 2006 e 2007 della società Edison S.p.A., titolare di un impianto eolico sito nel territorio del predetto Comune, onde ottenere un adeguato riscontro dei dati evidenziati nelle fatture fornite al Comune – che ha stipulato una convenzione con la Società Parco Eolico San Bartolomeo S.r.l. (oggi Edison S.p.A.), in virtù della quale alla medesima società sono stati ceduti i diritti per la realizzazione e l'esercizio del predetto impianto eolico, a fronte di un corrispettivo economico in favore del Comune per la cessione dell'energia prodotta annualmente – dalla Edison S.p.A.

L'istanza di accesso faceva seguito al mancato riscontro da parte dell'Amministrazione comunale all'interrogazione a risposta scritta presentata dall'odierno ricorrente, proprio al fine di conoscere i dati di produzione relativi all'impianto in questione.

L'Agenzia delle dogane, con nota del 2.12.2009, negava l'accesso richiesto, sul rilievo che l'accesso fosse consentito soltanto alle Amministrazioni direttamente interessate e che, comunque fosse da escludersi che le dichiarazioni di consumo ex d.lgs. n. 504/1995 avessero natura di documenti amministrativi, ex art. 22, comma 1, lettera d) ovvero di atti riconducibili ad attività di pubblico interesse.

In data 7.1.2010, il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, contestando il diniego opposto dall'Amministrazione alla sua istanza di accesso, rappresentando, in particolare, la necessità di acquisire i documenti richiesti al fine di poter esercitare il suo *munus publicum* di controllo dell'ordinato e corretto svolgimento della vita del Comune di Ripabottoni.

L'Agenzia delle Dogane, in data 25.1.2010, inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

All'esito dell'adunanza del 23.2.2010, la Commissione – ritenuta la necessità di acquisire la documentazione attestante la data di ricezione dell'istanza di accesso nonché della nota del 2.12.2010 dell'Agenzia delle Dogane, al fine di accertare se, anteriormente, alla data del rigetto espresso di tale istanza si sia formato il silenzio-rigetto, e, nell'ipotesi in cui dovesse risultare che in data 2.12.2010 non si era ancora formato il silenzio-rigetto, se il ricorso sia stato proposto entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione del rigetto esplicito di tale istanza, al fine di stabilire l'ammissibilità del ricorso – invitava l'Amministrazione ed il ricorrente a documentare la data della ricezione dell'istanza di accesso da parte dell'Agenzia delle Dogane e la data della ricezione, da parte del ricorrente, della nota del 2.12.2010 con cui l'Amministrazione ha rigettato l'istanza di accesso, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'adempimento degli incumbenti istruttori.

PLENUM 16 MARZO 2010

In data 1.3.2010, l'avvocato, in nome e per conto del signor, inviava copia della nota dell'agenzia delle Dogane del 2.12.2009, documentandone la ricezione da parte del signor in data 9.12.2009.

Diritto

La Commissione, preso atto dell'adempimento da parte del signor dell'onere di documentare la data della ricezione della nota dell'Agenzia delle Dogane, ribadisce l'invito all'Agenzia delle Dogane a documentare la data di ricezione dell'istanza di accesso dell'odierno ricorrente, salva l'interruzione dei termini di legge fino all'adempimento dell'incombente istruttorio posto a carico dell'Agenzia delle Dogane

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a documentare la data di ricezione dell'istanza di accesso dell'odierno ricorrente . I termini di legge sono interrotti nelle more dell'acquisizione da parte della Commissione della documentazione richiesta.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: R.F.I. S.p.A.

Fatto

Il signor, dipendente della R.F.I. S.p.A., con nota del 5.2.2010, pervenuta alla destinataria in data 8.2.2010, rivolgeva alla Direzione Personale e Organizzazione Gestione risorse della R.F.I. S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.), un'istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento conclusosi con la nomina a Capo Settore dell'Attività Contenziosa, facente parte del Servizio Appalti e contenzioso della Divisione Costruzioni della società in questione.

A sostegno di tale istanza, l'odierno ricorrente deduceva il suo interesse ad acquisire copia della documentazione richiesta non solo per verificare la correttezza della procedura di tipo selettivo-concorsuale espletata per la valorizzazione oggettiva o di attività lavorativa, prevista dall'art. 106 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/1992, ma anche in vista dell'eventuale esercizio di un'azione risarcitoria fondata sull'asserita violazione della disciplina applicata con riferimento alle altre Divisioni, in spregio al principio costituzionale dell'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 della Costituzione.

Con nota datata 10.3.2010, ma in realtà inviata alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 9.3.2010 – come risulta dalla nota dell'11.3.2010 con cui il ricorrente inviava via fax copia del ricorso, e dal modulo rilasciato dalle Poste italiane attestante l'invio del ricorso in data 9.3.2010, allegato alla predetta nota – il signor, assumendo il mancato riscontro entro il termine di trenta giorni della sua istanza di accesso, ricorreva alla Commissione per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ed adottare le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

A differenza di quanto assume il ricorrente, è documentalmente provato che, alla data di invio del ricorso (9.3.2010), non si era ancora formato il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso del ricorrente, non essendo decorso il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricezione dell'istanza (8.2.2010), assegnato all'Amministrazione per pronunciarsi sull'istanza di accesso, dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. Non sussistendo, alla data di proposizione del ricorso, alcun provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso, il ricorso non poteva esser proposto.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

Il signor, avendo instaurato una causa nei confronti della Regione Lombardia conclusasi favorevolmente per il ricorrente, con il passaggio in giudicato di una sentenza del T.A.R. Lombardia che aveva annullato un concorso per 20 posti di dirigente regionale, per omessa pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale, in data 31.12.2009 aveva rivolto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia un'istanza di accesso al parere sulla compatibilità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 14/2009, predisposto per la seduta del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2009 in cui si sarebbe dovuto deliberare sull'eventuale impugnazione della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale.

A sostegno della propria istanza il ricorrente faceva valere il suo interesse ad accedere al documento richiesto, rappresentando che la legge regionale in questione aveva sancito la non necessità della pubblicazione dei concorsi regionali nella Gazzetta ufficiale e aveva fatto salvi gli effetti dei concorsi banditi ed espletati, ledendo potenzialmente i diritti già acquisiti dal ricorrente in virtù della sentenza della summenzionata sentenza del T.A.R. Lombardia che aveva accolto il suo ricorso e della sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la decisione di primo grado.

L'istanza di accesso veniva ricevuta in data 7.1.2010 dal Ministero della Giustizia.

Nonostante due solleciti trasmessi dal ricorrente in data 31.1.2010 e 8.2.2010, l'istanza di accesso non veniva riscontrata, essendosi formato il silenzio-rigetto, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

In data 15.2.2010 il signor adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del silenzio-rigetto in questione.

In data 8.3.2010, l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia inviava alla Commissione una memoria nella quale rappresentava di aver rigettato motivatamente l'istanza di accesso del ricorrente, con due note del 16 febbraio 2010, trasmesse alla Commissione in data 19.2.2010, al cui contenuto si richiamava integralmente.

Diritto

Il ricorso deve essere respinto, indipendentemente dalla verifica della correttezza dell'assunto del Ministero della giustizia, secondo il quale il ricorrente non avrebbe un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere al documento richiesto, correlato all'esigenza di difendere in giudizio i suoi interessi giuridicamente rilevanti

Il diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241/1990 ha ad oggetto esclusivamente i documenti amministrativi, come risulta espressamente sia dall'intitolazione della legge stessa, sia dall'art. 22, comma 1, lettera a) della legge stessa.

PLENUM 16 MARZO 2010

I pareri resi dalle singole Amministrazioni statali in ordine alla compatibilità costituzionale delle leggi regionali sono prodromici rispetto all'esercizio di una competenza squisitamente politica del Consiglio dei Ministri, cui è rimessa in via esclusiva la valutazione dell'opportunità di impugnare una legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

La politicità dell'atto conclusivo del procedimento in cui si inserisce il parere sulla compatibilità costituzionale di una legge regionale, reso dall'Amministrazione competente *ratione materiae* in vista della seduta del Consiglio dei Ministri nel corso della quale si deve deliberare se impugnare o meno la legge regionale in questione, si riverbera sulla natura giuridica del parere stesso, che non può esser qualificato come mero atto amministrativo endoprocedimentale.

Ne consegue pertanto la non accessibilità del parere richiesto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Società s.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Parma.

Fatto

La società s.a.s., essendo stata destinataria di un verbale di contestazione di illecito amministrativo ex artt. 14 e 35, comma 7 della legge n. 689/1981, per violazione di disposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in data 28 gennaio 2010 rivolgeva alla Direzione Provinciale del Lavoro di Parma un'istanza di accesso ai documenti amministrativi formati nel corso del procedimento conclusosi con la contestazione dell'illecito in questione.

La Direzione provinciale del Lavoro di Parma, in data 29.1.2010, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, escludendo l'ostensibilità delle dichiarazioni dei lavoratori, delle richieste di intervento rivolte al Servizio Ispezioni del lavoro e gli altri atti e documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. n. 757/1994.

Con ricorso del 27.2.2010, la società s.a.s. adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta, dolendosi dell'assoluta pretermissione da parte dell'Amministrazione delle esigenze difensive della ricorrente sulla base di un'interpretazione della disposizione regolamentare invocata dalla D. P. L. di Parma assolutamente sganciata dalla peculiarità della fattispecie concreta.

In data 9.3.2010 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso in questione, essendo l'ostensibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'ispezione esclusa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) del DM n. 757/1994, disposizione espressamente richiamata già in sede di parziale diniego dell'accesso.

Diritto

La Commissione ritiene, in conformità all'orientamento costantemente seguito, di non poter prescindere dall'applicazione dell'art. 2, lettera c) del DM 757/1994, trattandosi di una norma regolamentare insuscettibile di essere disapplicata od annullata in sede giustiziale.

Alla stregua di tale disposizione, si deve condividere l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale sono sottratte all'accesso le dichiarazioni dei lavoratori rese nel corso di ispezioni preordinate all'accertamento di eventuali illeciti in materia di assistenza e previdenza obbligatorie in favore dei lavoratori.

Né appare necessario, nel caso di specie, come pretenderebbe il ricorrente, sulla base del richiamo della giurisprudenza amministrativa formatasi *in subiecta materia*, che l'amministrazione dimostri che dall'ostensione al datore di lavoro di siffatte dichiarazioni di lavoratori possa derivare il rischio di ritorsioni o di discriminazioni ai loro danni.

PLENUM 16 MARZO 2010

Secondo *l'id quod plerumque accidit*, nelle aziende di piccole dimensioni il rischio che il datore di lavoro possa adottare condotte ritorsive ai danni dei lavoratori che abbiano reso dichiarazioni poste a fondamento di provvedimenti sfavorevoli per il datore di lavoro non può essere negato.

Né appare rimedio adeguato a tutelare la parte debole del rapporto di lavoro l'ostensione delle dichiarazioni in questione, previa cancellazione del riferimento all'identità dei dichiaranti, in considerazione della possibilità per il datore di lavoro, in un contesto aziendale di dimensioni ridotte, di risalire all'identità dei dichiaranti sulla base della conoscenza del contenuto delle dichiarazioni.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria

Fatto

Il signor, attualmente detenuto nelle carceri di Carinola (CE), sottoposto al particolare regime carcerario denominato E.I.V. (acronimo che sta per elevato indice di vigilanza), in data 14.12.2009 avanzava istanza di accesso al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), affinché gli venisse consentito di prendere visione dei documenti utilizzati dall'Amministrazione nel procedimento sfociato nell'applicazione, nei suoi confronti, del regime carcerario speciale denominato E.I.V.

Essendo decorso inutilmente il termine di trenta giorni assegnato dalla legge all'Amministrazione per pronunciarsi sull'istanza di accesso in questione, il signor, in data 2.3.2010, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, ex art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

Il ricorrente ha adito la Commissione ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni entro il quale avrebbe dovuto impugnare il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiarata l'irricevibilità del ricorso per tardività.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento per la protezione civile

Fatto

Il signor, residente nel Comune di Sulmona e consigliere comunale del predetto Comune, in data 7.9.2009, rivolgeva al Capo del Dipartimento della Protezione civile istanza di accesso alla documentazione attestante il calcolo dell'intensità macrosismica, riferito a tutti i Comuni della Provincia dell'Aquila, alla data del 16 aprile 2009 e del 17 luglio 2009, sulla base dei quali era stato originariamente definito, e successivamente ampliato, il "cratere sismico", ai parametri utilizzati per la classificazione dei Comuni secondo la scala MCS, ed ai criteri oggettivi di elaborazione degli stessi.

A sostegno dell'istanza di accesso l'odierno ricorrente deduceva il suo interesse a conoscere, *uti singulus*, e quale titolare del *munus publicum* di consigliere comunale, le ragioni per le quali il Comune di Sulmona era stato escluso dall'elenco dei Comuni i cui residenti hanno avuto accesso alle provvidenze previste dall'Amministrazione in favore delle vittime del terremoto dell'aprile del 2009.

Essendo decorso inutilmente il termine di trenta giorni assegnato dalla legge all'Amministrazione per pronunciarsi sull'istanza di accesso in questione, il signor, in data 18.2.2010, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per tardività, ex art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

Il ricorrente ha adito la Commissione ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni entro il quale avrebbe dovuto impugnare il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiarata l'irricevibilità del ricorso per tardività.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: S.r.l. + 1

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di Tivoli

Fatto

..... S.r.l. e la S.r.l. – convenute in giudizio dal signor per ottenere il pagamento delle retribuzioni non corrispostegli a far data dal licenziamento intimatogli, successivamente dichiarato inefficace dal Tribunale di Milano – in data 4 novembre 2009, inviava all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Milano I formale istanza di accesso a tutti i documenti relativi alle dichiarazioni dei redditi del signor relativi agli anni di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007, al fine di accertare la veridicità delle sue affermazioni del signor in ordine all’ammontare di tali redditi, nonché per la difesa delle ricorrenti dinanzi all’autorità giudiziaria milanese. L’Agenzia delle Entrate – Ufficio Milano 5, cui l’istanza era stata trasmessa per competenza –, in data 22.1.2010, rigettava la predetta istanza di accesso, sul rilievo che gli istanti non fossero soggetti interessati, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge 241/1990 e che l’ostensibilità di tali documenti fosse preclusa dal Codice di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).

In data 10 febbraio 2010, S.r.l. e S.r.l., adivano la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, per sentir ordinare all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Tivoli di consentire l’accesso alla documentazione richiesta.

In data 3 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Tivoli inviava una memoria nella quale – dopo aver premesso di essere stata destinataria della decisione richiamata dal legale delle società ricorrenti nel ricorso, con cui era stato riconosciuto il diritto ad ottenere copia delle dichiarazioni dei redditi relative ad un contribuente residente nel territorio di competenza dell’Ufficio di Tivoli – rappresentava che nessuna istanza di accesso relativa a documenti concernenti il signor era stata rivolta al predetto Ufficio.

Essendo il signor residente nel territorio di competenza dell’Ufficio di Milano 5, l’Amministrazione affermava l’esclusiva legittimazione passiva del predetto Ufficio.

Diritto

La Commissione non può non condividere l’assunto dell’Amministrazione in ordine all’erroneità dell’indicazione dell’Ufficio di Tivoli quale legittimo destinatario dell’emananda decisione, avente ad oggetto una determinazione di rigetto dell’istanza di accesso delle società ricorrenti adottata dall’Ufficio Milano 5 dell’Agenzia delle Entrate.

Essendo necessario instaurare il contraddittorio nei confronti dell’Ufficio Milano 5 dell’Agenzia delle Entrate, le ricorrenti dovranno inviare copia del ricorso al predetto Ufficio, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, ferma restando l’interruzione dei termini di legge nelle more dell’adempimento di tale incumbente.

PQM

La Commissione invita le ricorrenti ad inviare copia del ricorso all'Ufficio Milano 5 dell'Agenzia delle Entrate.

I termini di legge sono interrotti.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Unità locale socio sanitaria n. 3 – Bassano del Grappa

Fatto

La sig.ra riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente varie istanze di accesso alla documentazione relativa a due procedure concorsuali, riguardanti gli accertamenti comparativi dell'idoneità alle mansioni di Operatore tecnico cat. B e di Assistente amministrativo cat. C, a cui la stessa ha partecipato in qualità di candidata. L'ultima delle domande di accesso è stata inoltrata in data 21 dicembre 2009. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente, in data 12 febbraio 2010, chiedendone l'accoglimento.

L'amministrazione resistente ha fatto pervenire a questa Commissione, il 9 marzo 2010, una memoria difensiva.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il silenzio della Unità locale socio sanitaria n. 3 di Bassano del Grappa.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: ITIS “..... – Avezzano

Fatto

Il prof. riferisce di aver presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa ad acquisire copia di documentazione personale custodita dall'amministrazione stessa. La domanda è stata inoltrata in data 21 ottobre 2009 e sulla stessa la parte resistente si è pronunciata con nota del 21 novembre 2009, dando riscontro negativo. Parte ricorrente ripresenta istanza ostensiva con nuove motivazioni, fra cui il necessario utilizzo dei documenti in procedimenti giudiziari avverso lo stesso dirigente scolastico dell'ITIS “.....”, il 14 gennaio 2010. Segue risposta dell'amministrazione il giorno 8 febbraio 2010, riportante diniego di accesso, motivato col fatto che gli atti di interesse per il ricorso sono tutti già depositati innanzi al giudice, circostanza, quest'ultima, negata dal Contro tale determinazione il prof. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 19 febbraio 2010, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire il 10 marzo 2010 a questa Commissione una memoria riassuntiva delle ragioni dell'amministrazione.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta ostensiva riguarda, infatti, documenti componenti il fascicolo personale del ricorrente, e costante giurisprudenza afferma che “il pubblico dipendente è titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse” (cfr. C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727). Ciò equivale ad affermare che il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego senza che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (cfr., tra le altre, T.A.R. Campania, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691 e T.A.R. Lazio, Sez. I *quater*, sent. 10 marzo 2006, n. 1862).

Né rileva qui il fatto che i documenti oggetto di richiesta ostensiva siano disponibili presso il giudice, stante che, a norma dell'art. 2 c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, “Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente”.

Pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente all'accesso ai chiesti documenti e va ordinato all'amministrazione resistente il rilascio di copia della documentazione amministrativa richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: ITIS “..... – Avezzano

Fatto

Il prof. riferisce di aver presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa ad acquisire copia di documentazione riguardante gli ordini del giorno delle assegnazioni dei segretari e dei coordinatori dei consigli di classe emessi dal Dirigente scolastico negli anni 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09. La domanda è stata inoltrata in data 28 ottobre 2009 e sulla stessa la parte resistente si è pronunciata con nota del 24 novembre 2009, dando riscontro negativo. Parte ricorrente ripresenta istanza ostensiva con nuove motivazioni, fra cui il necessario utilizzo dei documenti in nuovi procedimenti giudiziari avverso lo stesso dirigente scolastico dell'ITIS “.....”, il 25 novembre 2009, e poi ancora il 14 gennaio 2010. Segue risposta dell'amministrazione il giorno 8 febbraio 2010, riportante diniego di accesso, motivato col fatto “che nel procedimento innanzi al Giudice del lavoro (..) è comunque preclusa la presentazione di altra documentazione successivamente alla scadenza del termine utile per la costituzione in giudizio”. Contro tale determinazione il prof. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 24 febbraio 2010, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire il 10 marzo 2010 a questa Commissione una memoria, in cui, fra l'altro, specifica non esservi alcun obbligo di detenere agli atti della scuola gli ordini del giorno delle assegnazioni dei segretari e dei coordinatori dei consigli di classe, e che, per soddisfare la richiesta ostensiva, l'amministrazione dovrebbe effettuare una gravosa “attività di indagine, ricerca ed elaborazione dati”.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

L'area dei documenti amministrativi nei cui confronti può essere esercitato il diritto di accesso è delimitato temporalmente dall'art. 22 della legge n. 241/90, che, al comma 6, definisce il diritto di accesso come esercitabile “fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere”. La nozione, poi, di accesso ai documenti amministrativi, riferisce ad ogni rappresentazione, di qualsivoglia natura, del contenuto di atti che siano effettivamente detenuti da una pubblica amministrazione, non essendo la pubblica amministrazione tenuta, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.R. 184/06, ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Da tale premessa, si può concludere come, date le dichiarazioni dell'amministrazione resistente, di cui questa Commissione non ha motivo di dubitare, i documenti oggetto dell'odierno ricorso si configurino come estranei all'ambito di operatività della disciplina dettata dalla legge n. 241/90.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Prof. e prof.ssa
contro

Amministrazione resistente: ITIS “.....” di Avezzano

Fatto

I ricorrenti riferiscono di aver presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa ad acquisire copia di documentazione riguardante gli ordini del giorno dell'assemblea studentesca d'istituto e i verbali di assemblea redatti dagli studenti per i mesi da ottobre 2007 a maggio 2008 e da ottobre 2008 a marzo 2009, col motivo di conoscere le tematiche trattate dagli studenti. La domanda è stata inoltrata in data 9 ottobre 2009 e sulla stessa la parte resistente si è pronunciata con nota del 13 novembre 2009, dando riscontro negativo. I ricorrenti ripresentano istanza ostensiva, questa volta in qualità di RSU, con nuove motivazioni, fra cui il necessario utilizzo dei documenti in procedimenti giudiziari, il 14 novembre 2009, chiedendo copia, oltre che dei verbali e degli o.d.g. delle assemblee studentesche, anche le richieste di assemblee studentesche, i regolamenti d'assemblea, i verbali del consiglio d'istituto in cui si prende visione del regolamento adottato dagli studenti, e il registro delle presenze dei docenti nei giorni di svolgimento delle assemblee, relativamente agli anni scolastici dal 2000 al 2009. Rinnovano la richiesta, identica nell'oggetto e nella motivazione, il 14 gennaio 2010. Segue risposta dell'amministrazione il giorno 8 febbraio 2010, riportante conferma del già espresso diniego di accesso. Contro tale determinazione i ricorrenti hanno presentato ricorso alla scrivente, in data 8 marzo 2010, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire il 12 marzo 2010 a questa Commissione una memoria, in cui, oltre a ricordare l'enorme mole dei documenti richiesti negli anni dai ricorrenti, quantificata in oltre dieci chili un anno fa, e oggi circa triplicata, specifica non esservi alcun obbligo di detenere agli atti della scuola gli ordini del giorno e i verbali delle assemblee studentesche e ritiene la richiesta, anche per la varietà e il numero dei documenti richiesti (circa 340), assimilabile a un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, nonostante la prospettazione della parte ricorrente che ha inteso impugnare la risposta dell'amministrazione dell'8 febbraio 2010, la scrivente ritiene che il provvedimento da impugnare fosse il silenzio formatosi sull'istanza del 14 novembre 2009, e che la presentazione di analoga e successiva istanza di accesso, senza che sia fornito alcun elemento nuovo in fatto o in diritto, non valga a far rivivere i termini per la presentazione del presente gravame (C.d.S., Ad. Pl., 20.4.2006 n. 7). Pertanto, considerato che l'istanza di accesso reca la data del 14 novembre 2009 e che il gravame è dell'8 marzo 2010, tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig. L.E.

contro

Amministrazione resistente: INPS

Fatto

Il sig. L.E. ha presentato, il 20 febbraio 2010, all'amministrazione resistente istanza di accesso alla documentazione relativa alla posizione lavorativa dei signori A.P. e O.P., entrambi testimoni in processi penali in cui il ricorrente sarebbe coinvolto. L'INPS ha negato l'accesso con provvedimento datato 24 febbraio 2010, in base alla normativa sulla tutela dei dati personali. Il sig. L.E. ha ripresentato istanza di accesso il 4 marzo 2010, ottenendo dall'INPS, in data 8 marzo 2010, un secondo diniego. Contro tale determinazione il sig. L.E. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 8 marzo 2010, chiedendone l'accoglimento.

La parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione, in data 10 marzo 2010, una sua memoria, eccependo la carenza di documentazione di supporto atta a porre l'Amministrazione nella condizione di svolgere il necessario bilanciamento degli interessi.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale la stessa doveva essere notificata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note al ricorrente le generalità dei soggetti controinteressati, lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli affari esteri – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

Fatto

La dott.ssa riferisce di aver presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa ad acquisire copia di documentazione relativa alla chiusura dell'Ufficio di cooperazione regionale di Nuova Delhi (Ufficio tecnico locale), di cui la stessa era direttrice. La domanda è stata inoltrata in data 11 dicembre 2009 e sulla stessa la parte resistente si è pronunciata con nota del 28 dicembre 2009, dando riscontro solo parzialmente positivo. Contro tale determinazione la dott.ssa ha presentato ricorso alla scrivente, in data 19 febbraio 2010, chiedendone l'accoglimento.

L'amministrazione resistente ha fatto pervenire a questa Commissione, il 15 marzo 2010, una memoria difensiva.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie tale termine è ampiamente decorso, considerato che il provvedimento oggetto di gravame reca la data del 28 dicembre 2009.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli affari esteri – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

Fatto

La dott.ssa, ex direttrice dell'Ufficio di cooperazione regionale di Nuova Delhi (Ufficio tecnico locale), riferisce di aver presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa ad acquisire copia della documentazione relativa alla selezione dei direttori di alcune sedi di Uffici tecnici locali. La domanda è stata inoltrata in data 11 dicembre 2009 e sulla stessa la parte resistente si è pronunciata con nota del 28 dicembre 2009, dando riscontro solo parzialmente positivo. Contro tale determinazione la dott.ssa ha presentato ricorso alla scrivente, in data 19 febbraio 2010, chiedendone l'accoglimento.

L'amministrazione resistente ha fatto pervenire a questa Commissione, il 15 marzo 2010, una memoria difensiva.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie tale termine è ampiamente decorso, considerato che il provvedimento oggetto di gravame reca la data del 28 dicembre 2009.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: app.

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Lazio

Fatto

L'appuntato dei Carabinieri ha presentato, il 16 novembre 2009, all'amministrazione resistente richiesta di accesso agli atti relativi alla sua domanda di trasferimento al Nucleo ispettorato del lavoro di Latina del 14 aprile 2009, al giudizio d'idoneità, alla determinazione di trasferimento e all'appuntato, preferitogli nell'unico posto disponibile per le più significative esigenze sanitarie, motivando la richiesta col fatto che "tali documenti sono necessari ai fini della tutela innanzi al Tribunale amministrativo del Lazio", avendo egli prodotto ricorso avverso il provvedimento di diniego al trasferimento (T.A.R. Lazio 1653/2010). L'amministrazione, con atto notificato il 4 febbraio 2010, ha consentito l'accesso a tutti i documenti tranne quelli riguardanti, a seguito di motivata opposizione del citato controinteressato, "ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 24 c. 3 della legge n. 241/1990".

Contro tale diniego il sig. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 3 marzo 2010, chiedendone l'accoglimento.

L'amministrazione resistente ha fatto pervenire il 16 marzo 2010 a questa Commissione una memoria, in cui comunica che il T.A.R. Lazio, con sentenza depositata il 15 marzo 2010, ha rigettato il ricorso dell'appuntato

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata è priva degli allegati di cui all'art. 12 c. 4 lett. b) del d.P.R. n. 184/2006.

La richiesta ostensiva in oggetto, infatti, investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità.

Nel caso di specie, essendo note al ricorrente le generalità del soggetto controinteressato, lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: IPSSAR “.....” – Modica

Fatto

Il sig. ha presentato, in qualità di RSU, il 10 novembre 2009 istanza di accesso alla documentazione relativa ai tabulati finali riguardanti crediti, debiti orari e timbrature di tutto il personale ATA in servizio presso l'Istituto Professionale di Stato “.....” di Modica relativi all'A.S. 2008/09, col motivo di verificare “l'informazione successiva e l'esercizio dei diritti sindacali”. La richiesta è stata rinnovata il 23 novembre 2009, con il medesimo oggetto e motivazione. Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento datato 23 novembre 2009, ritenendo le richieste di accesso finalizzate a un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione. Il sig. ha reiterato l'istanza di accesso il 2 dicembre 2009, e l'istituto scolastico, il successivo 3 dicembre, ha richiesto parere sulla questione all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, informandone il ricorrente, la quale il 16 dicembre si è espressa in senso favorevole circa la sussistenza del diritto dei rappresentanti sindacali ad accedere a documenti la cui conoscenza sia necessaria per l'esercizio della funzione sindacale.

Ciononostante, l'Istituto, lo stesso 16 dicembre, ha chiesto ulteriori chiarimenti al Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l'Innovazione ed al Ministro per l'Università e la Ricerca scientifica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica, con nota del 12 gennaio 2010, notificata anche al, ha, a sua volta, chiesto parere in merito al Garante per la privacy ed, infine, il 13 gennaio 2010 il ricorrente ha formulato nuova istanza d'accesso, sempre con medesimo oggetto e motivazione

Contro il silenzio formatosi sulla richiesta del 13 gennaio 2010 il sig. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 10 marzo 2010, chiedendone l'accoglimento.

Il 12 marzo è pervenuta a questa commissione una memoria difensiva dell'amministrazione, che ripercorre i fatti e motiva il diniego all'accesso per l'asserita finalità di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, nonostante la prospettazione della parte ricorrente che ha inteso impugnare il silenzio formatosi sull'istanza di riesame del 13 gennaio 2010, la scrivente ritiene che il provvedimento da impugnare fosse il diniego del 23 novembre 2009, e che la presentazione di analoga e successiva istanza di accesso, senza che sia fornito alcun elemento nuovo in fatto o in diritto, non valga a far

PLENUM 16 MARZO 2010

rivivere i termini per la presentazione del presente gravame (C.d.S., Ad. Pl., 20.4.2006 n. 7). Pertanto, considerato che il provvedimento di diniego reca la data del 23 novembre 2009 e che il gravame è del 10 marzo 2010, tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7 lett. a) del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del demanio – filiale del Lazio

Fatto

Il 16 aprile 1997, con nota prot. 988 l'IACP di Viterbo, oggi ATER, avverte la signora di Vejano che la pratica relativa alla cessione definitiva dell'abitazione di cui è inquilina è stata trasferita, per competenza, alla Direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, sezione distaccata di Viterbo, oggi Agenzia del demanio filiale del Lazio.

A seguito di rogito datato 25 giugno 2003 l'immobile diviene però di proprietà del comune di Vejano, che comunica il passaggio di proprietà alla sig.ra il 26 ottobre 2004.

Il signor, per conto della madre, e al fine di conoscere i motivi della mancata cessione, si rivolge all'Agenzia del demanio filiale del Lazio chiedendo informazioni sulla pratica. A seguito di richiesta scritta il 30 giugno 2005 l'Agenzia del demanio autorizza l'accesso agli atti relativi alla pratica in oggetto. L'..... riceve, il 13 luglio 2005, copia di una serie di documenti relativi alla pratica, non più recenti, però, del 16 aprile 1997.

Insoddisfatto, il sig. presenta il 2 marzo 2007 un esposto alla stazione dei Carabinieri di via in Roma, in cui chiede di sapere la posizione della pratica. Il 26 gennaio 2010 l'..... riceve copia della relata di notifica, datata 16 luglio 2007, in cui il dott., coordinatore operativo dell'Agenzia del demanio, risponde dicendo che l'appartamento risulta passato nelle proprietà del comune di Vejano, che questo non pregiudica il riscatto dell'immobile, e che l'..... si sarebbe dovuto rivolgere direttamente al Comune, come comunicato il 7 settembre 2006 dalla Direzione per i servizi al territorio allo stesso

Il 1 febbraio 2010, venuto a conoscenza che il dott. è stato sostituito dall'ing., chiede di essere ricevuto, ma gli viene richiesto di presentare una nota scritta. presenta richiesta di accesso prima in data 26 gennaio 2010, chiedendo copia di tutta la documentazione riguardante l'alloggio dal 16 aprile 1997 al 25 giugno 2003, e poi in data 5 febbraio 2010, integrando la richiesta di come fosse stata evasa la pratica di cessione dell'immobile, perché si facesse riferimento alla legge 560/1993 e non alla legge 513/1977 e quale fosse il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, richieste rese necessarie dall'asserito non pervenimento di comunicazioni dall'amministrazione.

Non avendo ricevuto risposta nei trenta giorni successivi il sig. ha presentato ricorso alla scrivente, in data 8 marzo 2010, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire il 10 marzo 2010 a questa Commissione una nota in cui si ripercorre l'andamento della pratica e si specifica la motivazione del cambio del riferimento di legge, con allegata, fra l'altro, copia di comunicazione dell'amministrazione al ricorrente, contenente simili chiarificazioni sull'iter della pratica in oggetto, ma mancante di riferimenti sulla richiesta di accesso agli atti.

Diritto

Preliminarmente questa Commissione rileva che l'individuazione del responsabile del procedimento non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso, di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990 e, pertanto, la Commissione non è competente ad esprimersi.

Per quanto invece riguardante la richiesta di ostensione di documenti il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso del ricorrente è preordinata alla conoscenza di documenti relativi a un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". L'interesse del richiedente è quindi considerato dal legislatore *in re ipsa*.

Considerato poi che i documenti oggetto dell'istanza sono sufficientemente circostanziati, va dichiarato il diritto del ricorrente all'accesso ai richiesti documenti e va ordinato all'amministrazione resistente il rilascio di copia della documentazione amministrativa richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna;
Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

....., per il tramite del suo legale avv., riferisce di aver presentato in data 1 ottobre 2009 domanda di accesso rivolta al Ministero resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti adottati a seguito della presentazione della domanda per il riconoscimento dell'equo indennizzo. Decorsi trenta giorni senza aver ottenuto risposta, in data 25 gennaio u.s. ha reiterato l'istanza, questa volta indirizzandola al Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi. Pertanto, contro il silenzio maturato sull'ultima delle istanze, in data 6 marzo 2010 il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il Ministero, in data 10 marzo u.s., ha trasmesso memoria difensiva con la quale fa presente, dandone prova, di aver concesso al ricorrente il chiesto accesso.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 10 marzo di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Polis S.p.A.

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato a parte resistente in data 4 settembre 2009 istanza di accesso ai bollettini ICI del sig. il quale avrebbe edificato in sopraelevazione sull'edificio di sua proprietà e confinante con quello di proprietà dell'odierno ricorrente. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 19 gennaio u.s. il ha presentato ricorso al Difensore civico chiedendone l'accoglimento. Quest'ultimo, per ragioni di competenza, ha inoltrato il gravame alla scrivente in data 22 febbraio 2010.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Pertanto, considerato che la richiesta di accesso è datata 4 settembre 2009 e che il silenzio si è formato il successivo 3 di ottobre, tale termine è ampiamente decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Sondrio

Fatto

L'ispettore capo della polizia di stato ha presentato diverse istanze di accesso all'amministrazione resistente preordinate al rilascio di copia della comunicazione di una diffida redatta dallo stesso e indirizzata alla Questura di Sondrio. L'ultima delle domande di accesso, datata 2 febbraio 2010, oltre al documento appena citato, si estende a tutti documenti ad esso collegati.

Parte resistente, con nota del 19 febbraio, ha concesso parzialmente l'accesso con riferimento al documento concernente l'obbligo di comunicazione di cui al d.P.R. n. 3/57, negandolo con riferimento agli altri atti in forza del D.M. n. 415 del 1994, art. 3, a tenore del quale sono sottratti all'ostensione i documenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all'impiego ed alla mobilità del personale.

Contro tale parziale diniego il, in data 23 febbraio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 6 marzo parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva come l'impugnato provvedimento di parziale diniego sia supportato da una norma regolamentare – citata nelle premesse in fatto della presente decisione – rispetto alla quale la scrivente non può procedere alla disapplicazione non essendo dotata dei relativi poteri. Pertanto il ricorso, al di là della legittimità della disposizione regolamentare invocata da parte resistente a fondamento del diniego, non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Sicilia

Fatto

Il Maresciallo riferisce di aver presentato richiesta di accesso in data 19 ottobre 2009 alla relazione di servizio redatta dallo stesso e alla conseguente nota di trasmissione della medesima alla competente autorità giudiziaria, chiedendo l'estrazione di copia della suddetta relazione al fine di poter tutelare nelle competenti sedi i propri diritti. Con provvedimento comunicato il successivo 18 gennaio, parte resistente negava l'accesso invocando il disposto di cui all'allegato 2, n. 5, del D.M. 14 giugno 1995 n. 519, il quale sottrae dall'accesso "le informative dei reparti dipendenti su soggetti e/o sodalizi ritenuti collegati ad organizzazioni criminali o eversive". Con ricorso del 15 febbraio u.s. il impugna tale atto ritenendo illegittima la motivazione addotta da parte resistente in quanto la *ratio* della disposizione posta a fondamento del diniego non si riferisce alle fattispecie in cui a richiedere il documento sia il suo stesso autore e non un soggetto terzo.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio essendo stata la relazione di servizio domandata redatta dal ricorrente medesimo; per altro la legittimazione non è messa in discussione nemmeno da parte resistente la quale fonda il proprio diniego sulla disposizione regolamentare citata nelle premesse in fatto. A tale ultimo riguardo la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente procedimento giustiziale. Ed invero la norma regolamentare sembra effettivamente riferirsi, per escluderlo, all'accesso domandato da soggetti esterni al reparto dipendente che ha redatto l'informativa e ciò al fine di tutelare i sovraordinati interessi al corretto svolgimento delle attività investigative.

Nel caso di specie, considerato che l'istante è autore della relazione medesima, è di tutta evidenza come il citato interesse non corra alcun rischio di essere leso; rileva inoltre a tale proposito la circostanza che lo stesso ricorrente pone in rilievo nell'atto introduttivo, secondo la quale l'istanza era strettamente rivolta alla relazione posta in essere dal ricorrente ad esclusione di qualsiasi altro atto (eccezion fatta per la nota di trasmissione all'autorità giudiziaria) che possa in qualche modo ledere lo svolgimento dell'attività investigativa.

Pertanto il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del territorio – Direzione centrale risorse umane e organizzazione

Fatto

Il dott. A.I., dirigente dell'agenzia del territorio, con istanza del 7 dicembre 2009 ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti: 1) lettera di convocazione e verbale della riunione del comitato di gestione nel corso della quale si è dato parere favorevole al conferimento di incarichi di livello generale; 2) verbali e criteri valutativi degli aspiranti ai suddetti incarichi; 3) medesima documentazione di cui al punto precedente e relativa ai procedimenti per i conferimenti di incarichi. Il motivo dell'istanza è esplicitato dal ricorrente nell'atto introduttivo non essendo stato lo stesso preso in considerazione per gli incarichi in questione contrariamente al suo interesse.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota datata 8 gennaio u.s. affermando che il conferimento di incarichi dirigenziali non avrebbe natura di atto amministrativo ma di diritto privato e come tale non assoggettato alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990. Contro tale diniego il dott. A.I. ha presentato il successivo 12 gennaio ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 11 marzo parte resistente ha trasmesso memoria difensiva, insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Con riferimento alla motivazione posta a fondamento dell'impugnato provvedimento di diniego e ribadita nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, la scrivente Commissione osserva che la circostanza della natura dell'atto con il quale si conferisce l'incarico dirigenziale non è dirimente ai fini dell'applicazione della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Quest'ultima, invero, si applica senza dubbio alcuno anche all'attività ed ai conseguenti atti di diritto privato qualora la natura del fine perseguito, come nel caso di specie, rimanga pubblicistica.

Per tale motivo il gravame, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 delle premesse in fatto, deve essere accolto.

Quanto, viceversa, all'istanza tesa a prendere visione ed estrarre copia dei documenti di cui ai punti 2 e 3 delle premesse in fatto, la Commissione ravvisa la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal richiedente al momento della presentazione della domanda di accesso – contrariamente a quanto affermato nell'eccezione di inammissibilità sollevata nella memoria difensiva – e ai quali il gravame va notificato da parte dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento alla visione ed eventuale estrazione di copia della lettera di convocazione e del verbale della riunione del comitato di gestione nel corso della quale si è dato parere favorevole al conferimento di

PLENUM 16 MARZO 2010

incarichi di livello generale e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Quanto ai restanti documenti, la Commissione, per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott. A.I.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del territorio – Direzione centrale risorse umane e organizzazione

Fatto

Il dott. A.I., dirigente dell'agenzia del territorio, con istanza del 26 gennaio 2010 ha chiesto l'accesso agli atti di valutazione di due dirigenti, B. e G., ai quali sarebbero stati assegnati incarichi dirigenziali cui lo stesso ricorrente aspirava.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota datata 12 febbraio u.s. affermando la mancanza di un interesse diretto e concreto in capo all'istante. Contro tale diniego il dott. A.I. ha presentato ricorso il successivo 10 marzo alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di due controinteressati all'ostensione in capo ai dirigenti B. e G.. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica del gravame agli stessi secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Consorzio di bonifica Tevere-Nera

Fatto

Il sig., proprietario di un terreno agricolo sito nel Comune di Troncone, riferisce di aver presentato a parte resistente in data 18 gennaio u.s. istanza di accesso a diversi documenti relativi alla regimentazione delle acque piovane la cui assenza, a dire del richiedente, avrebbe comportato conseguenze pregiudizievoli al terreno di sua proprietà. Con nota datata 11 febbraio, parte resistente ha negato l'accesso ritenendo l'istante non titolare di interesse qualificato all'accesso e, comunque, di non aver mai impedito l'utilizzo del collegamento viario alla proprietà dell'istante. Contro tale provvedimento il, in data 20 febbraio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La titolarità di un interesse qualificato all'accesso in capo all'odierno ricorrente risulta chiaramente dall'essere lo stesso titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento su un bene che avrebbe risentito negativamente di alcuni interventi progettati e realizzati da parte resistente. Tanto basta a giustificare la domanda ostensiva e, di conseguenza, a considerare illegittimo l'impugnato provvedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Toscana

Fatto

..... riferisce di aver presentato in data 4 gennaio 2010 domanda di accesso al verbale di sopralluogo presso un cantiere edile, sopralluogo richiesto in precedenza dallo stesso istante. Parte resistente, con nota del 2 febbraio 2010 ha negato l'accesso perché gli atti domandati "fanno parte di un procedimento penale". Contro tale diniego il ha presentato ricorso in data 2 marzo 2010 chiedendone l'accoglimento e mettendo in rilievo che i documenti sono indispensabili per la propria costituzione in giudizio in qualità di parte offesa.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. n. 184/06, all'art. 12, invero, stabilisce che il ricorrente nell'atto introduttivo deve far constare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del gravame. Queste ultime, in particolare, non sono chiare dalla documentazione presentata dal; da essa non si ricava l'oggetto del sopralluogo e il collegamento dello stesso con una situazione giuridica soggettiva dell'odierno ricorrente. Né tale profilo può ricavarsi dal provvedimento di diniego il quale fa genericamente riferimento ad un procedimento penale che osterebbe all'accoglimento della domanda di accesso. La menzionata intenzione del ricorrente di dover difendere le proprie ragioni in giudizio non costituisce elemento sufficiente ad integrare gli elementi che devono sussistere nel ricorso e attinenti alle ragioni giuridiche poste a fondamento dello stesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

..... riferisce di aver presentato in data 5 gennaio u.s. domanda di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia di un documento "P.V. 191/2000 della C.S.A." relativo ad un fascicolo concernente il medesimo richiedente. Parte resistente non ha fornito risposta nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 2 marzo 2010, l'..... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 7 marzo l'istante ha reiterato la richiesta di decisione del gravame presentato.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre dubbi atteso che, per quanto generica, la domanda di accesso sembra riferirsi ad un documento riguardante lo stesso e necessario ai fini di un contenzioso giustiziale pendente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Procura della Repubblica di Vasto

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato diverse istanze di accesso alle amministrazioni resistenti chiedendo l'accesso ad una serie molto nutrita di documenti alle quali l'Arma dei Carabinieri ha dato seguito concedendo parzialmente l'accesso mentre la Procura di Vasto avrebbe fatto maturare il silenzio sulla domanda di accesso.

Contro tale diniego parziale e contro il silenzio il in data 25 febbraio 2010 ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la genericità del gravame presentato dall'odierno ricorrente dal quale non si ricava l'interesse al ricorso e per quali motivi il diniego parziale dell'accesso sia astrattamente censurabile. Tali elementi, invero, possono ricavarsi dai documenti allegati all'atto introduttivo del presente procedimento. Da essi tuttavia, deve concludersi, quanto alle doglianze indirizzate al Comando dell'Arma dei Carabinieri, che il ricorso sia da rigettare. Risulta infatti che l'amministrazione abbia accolto in buona parte l'articolata domanda di accesso formulata dal; rispetto ai pochi documenti negati dall'Arma dei Carabinieri, attraverso motivazioni astrattamente condivisibili, il ricorrente non specifica per quali ragioni sarebbero da considerarsi illegittimi dal punto di vista dell'accesso ai documenti amministrativi.

Quanto ai documenti richiesti alla procura di Vasto (denunce presentate da varie persone, individuate dallo stesso ricorrente) e attività svolta in seguito a denuncia presentata dal ricorrente in merito all'attività di indagine condotta in ordine al foro riscontrato su una bottiglietta d'acqua confezionata, si rileva l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa ostensiva. Quanto alle denunce, invero, il ricorrente avrebbe dovuto notificare il gravame agli autori delle stesse; quanto all'ultimo dei documenti richiesti alla Procura, la relativa istanza si atteggia a controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione e in quanto tale non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso contro l'Arma dei Carabinieri.

Lo dichiara inammissibile per mancata notifica ai contro interessati e lo respinge per infondatezza, quanto ai documenti domandati alla Procura di Vasto.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali –
Direzione provinciale del lavoro – Cagliari

Fatto

Il sig., legale rappresentante dell'agenzia assicurativa, in data 28 dicembre 2009 ha presentato a parte resistente richiesta di accesso ai documenti relativi agli accertamenti ispettivi effettuati tra il mese di settembre e il mese di dicembre del 2009 presso la propria azienda e scaturiti da una segnalazione della sig.ra dipendente presso la suddetta azienda dal 2004 al 2008. Con nota comunicata al ricorrente il 25 gennaio u.s. parte resistente negava l'accesso ritenendo l'istanza genericamente formulata. Il ricorrente riferisce di un ulteriore motivo di diniego manifestato in via informale e relativo ai casi di esclusione del diritto di accesso contemplati dal D.M. n. 757 del 1994 che sottrae all'accesso i documenti inerenti i procedimenti ispettivi fino a che è in corso l'attività di accertamento.

Contro tale diniego il ha presentato ricorso alla scrivente in data 15 febbraio u.s. chiedendone l'accoglimento. Precisa il ricorrente di non aver potuto notificare il ricorso alla controinteressata in quanto non ne conosce l'attuale indirizzo. In data 8 marzo parte resistente ha trasmesso memoria difensiva nella quale si contestano analiticamente le doglianze del ricorrente e si insiste per il rigetto del gravame. In particolare, l'amministrazione nel richiamare espressamente il D.M. n. 757 del 1994 a fondamento del diniego, si richiama alla recente giurisprudenza del giudice di seconde cure del complesso giurisdizionale T.A.R. – Consiglio di Stato che avrebbe inaugurato un nuovo orientamento nel modo di bilanciare i contrapposti interessi tra datore di lavoro e lavoratore. Insiste, inoltre, sulla genericità della domanda di accesso che non avrebbe consentito l'esatta individuazione della documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio trattandosi di accesso partecipativo disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990. Il motivo di diniego espresso nell'atto oggetto di impugnativa appare destituito di giuridico fondamento. Non può, invero, condividersi la tesi sostenuta da parte resistente relativa alla genericità della domanda di accesso e ribadita nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto; a tale riguardo si osserva che l'istanza è sufficientemente definita: nella sua portata oggettiva mette l'amministrazione in grado di individuare il procedimento all'interno del quale si sono formati i documenti cui si chiede di accedere. Tale requisito minimo, nel caso di specie, è stato rispettato dal ricorrente che ha puntualmente individuato il procedimento ispettivo che ha in fine portato alla contestazione degli addebiti. L'accesso svolge una funzione strumentale alla successiva facoltà di difesa

nelle competenti sedi giudiziarie. A ragionare diversamente si realizzerebbe una singolare inversione della *ratio* stessa del diritto di accesso, atteso che, nei limiti della individuazione quantomeno procedimentale dei documenti cui si chiede di accedere, il diritto in questione svolge la precipua funzione di mettere in grado l'istante di conoscere le determinazioni cui è addivenuta l'amministrazione in ordine ad un procedimento ben specificato. D'altronde, nel caso di specie, la locuzione "documenti dai quali risultano le asserite violazioni da parte dello scrivente" delimita ragionevolmente la portata oggettiva della istanza di accesso.

Formalmente è solo su questo profilo che parte resistente ha negato l'accesso. Tuttavia, anche il regolamento richiamato nella memoria difensiva (e non nell'impugnato diniego) contenente i casi di esclusione che osterebbe ulteriormente all'accoglimento della domanda di accesso non pare invocabile nel caso in esame. Sul punto si osserva come la portata del regolamento e gli interessi che esso intende proteggere vengono meno qualora il rapporto con il lavoratore denunciante sia cessato, come nel caso di specie (in questo senso, C.d.S., Sez. VI, 17 ottobre 2003, n. 6341) e il procedimento ispettivo abbia prodotto una formale contestazione di addebiti in capo al soggetto ispezionato. Ciò è espressamente affermato dallo stesso regolamento, citato, come detto, nella memoria di parte resistente. La giurisprudenza recente del Consiglio di Stato citata dall'amministrazione nella nota difensiva di cui alle premesse in fatto, pur operando una diversa sistemazione dei contrapposti interessi, giungendo ad individuare un terzo nella tutela delle condizioni di lavoro astrattamente intese, e dunque prescindendo dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, non è pienamente condivisibile. Al riguardo si osserva che la fattispecie di esclusione contemplata dal D.M. n. 757 del 1994 muove dalla necessità di tutelare il lavoratore contro possibili ritorsioni del datore di lavoro, una volta che questi sia venuto a conoscenza delle dichiarazioni rese nel corso dell'ispezione o che ad essa abbiano dato l'avvio.

Tale interesse, invero ed al pari di quello coniato di recente dal giudice amministrativo, non figura tra quelli che, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, può dar luogo a legittime fattispecie di esclusione. Le ritorsioni sul lavoratore ancora impiegato o gli eventuali risvolti sulle possibilità del lavoratore non più impiegato di ricollocarsi a causa di comportamenti emulativi dello stesso datore di lavoro, esulano dagli elementi che possono condurre all'individuazione di zone segrete dell'attività amministrativa, in spregio al canone paradigmatico della trasparenza che, viceversa, costituisce principio generale dell'azione amministrativa. D'altronde, contro i comportamenti potenzialmente ritorsivi del datore di lavoro, lo stesso ordinamento, in altri settori e con altre normative, appresta tutele specifiche o di carattere generale che, una volta accertata l'illegittimità/illiceità della condotta datoriale, consentono al lavoratore di ottenere adeguata soddisfazione.

Questi profili consentono di accogliere il ricorso, con la precisazione che, non avendo parte ricorrente notificato il gravame alla controinteressata (al riguardo non è sufficiente la mancata conoscenza dell'indirizzo della stessa adottata dal ricorrente) l'accoglimento non si estende ai documenti contenenti dati riferibili alla contro interessata

PQM

PLENUM 16 MARZO 2010

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Commissione di valutazione e avanzamento; Ministero della difesa – Direzione generale personale militare.

Fatto

Il sig., effettivo presso il Comando dei Carabinieri di Lecco, a seguito dell'assegnazione del punteggio per l'avanzamento a scelta dei marescialli capo, in data 3 dicembre ha presentato al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Commissione di valutazione e avanzamento, domanda di accesso al verbale 477/2009 e a tutti gli atti relativi alla valutazione formulata nei propri confronti. L'amministrazione destinataria della domanda ha risposto con una prima nota del 10 dicembre 2009 affermando la correttezza dei criteri seguiti nell'assegnazione dei punteggi e investendo della questione, senza spiegarne le ragioni, la Direzione generale per il personale militare. Quest'ultima, con provvedimento del 10 dicembre prima afferma di non essere in possesso della documentazione domandata dal e poi invita lo stesso a presentare nuova domanda di accesso per eventualmente ottenere copia della documentazione formata dalla commissione di valutazione e detenuta dalla direzione generale. L'odierno ricorrente, pertanto, in data 19 gennaio ha presentato una nuova istanza di accesso ma non alla Direzione generale del Ministero bensì, nuovamente, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Commissione di valutazione e avanzamento. Quest'ultimo, con nota del 22 gennaio, ribadisce la correttezza del proprio operato e invia nuovamente per le determinazioni di competenza, l'istanza al Ministero. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, il in data 24 febbraio ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 11 marzo il Ministero ha trasmesso nota difensiva con la quale dà atto di aver consentito l'accesso con riferimento al verbale n. 477 del 2009, nella parte relativa al ricorrente, dichiarando essere tale documento l'unico atto in suo possesso in ordine all'istanza formulata dal Quest'ultimo, con sollecito del 7 marzo, insiste per l'accoglimento del gravame.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere. Con riferimento al sollecito del ricorrente, intervenuto dopo aver esercitato il diritto di accesso per come consentito da parte resistente, si osserva che l'insoddisfazione verso le risultanze del verbale attributivo dei punteggi al ricorrente potrà costituire oggetto di impugnazione in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sotto il profilo dell'eventuale difetto di motivazione. Ciò in quanto l'amministrazione ha dichiarato di non essere in possesso di altri documenti oltre quello rilasciato al

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Commissione di valutazione e avanzamento; Ministero della difesa – Direzione generale personale militare.

Fatto

Il sig., effettivo presso il Comando dei Carabinieri di Lecco, a seguito dell'assegnazione del punteggio per l'avanzamento a scelta dei marescialli capo, in data 3 dicembre ha presentato al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Commissione di valutazione e avanzamento, domanda di accesso al verbale 477/2009 e a tutti gli atti relativi alla valutazione formulata nei propri confronti. L'amministrazione destinataria della domanda ha risposto con una prima nota del 10 dicembre 2009 affermando la correttezza dei criteri seguiti nell'assegnazione dei punteggi e investendo della questione, senza spiegarne le ragioni, la Direzione generale per il personale militare. Quest'ultima, con provvedimento del 10 dicembre prima afferma di non essere in possesso della documentazione domandata dal e poi invita lo stesso a presentare nuova domanda di accesso per eventualmente ottenere copia della documentazione formata dalla commissione di valutazione e detenuta dalla direzione generale. L'odierno ricorrente, pertanto, in data 19 gennaio ha presentato una nuova istanza di accesso ma non alla Direzione generale del Ministero bensì, nuovamente, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Commissione di valutazione e avanzamento. Quest'ultimo, con nota del 22 gennaio, ribadisce la correttezza del proprio operato e invia nuovamente per le determinazioni di competenza, l'istanza al Ministero. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, il in data 24 febbraio ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 11 marzo il Ministero ha trasmesso nota difensiva con la quale dà atto di aver consentito l'accesso con riferimento al verbale n. 477 del 2009, nella parte relativa al ricorrente, dichiarando essere tale documento l'unico atto in suo possesso in ordine all'istanza formulata dal Quest'ultimo, con sollecito del 7 marzo, insiste per l'accoglimento del gravame.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere. Con riferimento al sollecito del ricorrente, intervenuto dopo aver esercitato il diritto di accesso per come consentito da parte resistente, si osserva che l'insoddisfazione verso le risultanze del verbale attributivo dei punteggi al ricorrente potrà costituire oggetto di impugnazione in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sotto il profilo dell'eventuale difetto di motivazione. Ciò in quanto l'amministrazione ha dichiarato di non essere in possesso di altri documenti oltre quello rilasciato al

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Catania

Fatto

..... il 4 gennaio 2010, quale partecipante dichiarato idoneo, collocatosi al 44 posto della graduatoria, al concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 18 unità di personale di cat. C, posizione economica C1, area tecnico, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (decreto direttoriale n. 2873 del 2001) bandito dall'Università degli Studi di Catania, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania, ovvero decreto direttoriale ovvero qualunque altro provvedimento adottato dall'amministrazione resistente, con il quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico precedentemente indicato, approvata con decreto direttoriale n. 223/IIR del 26 giugno 2004;

2. contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, stipulati dal 29 giugno 2004 fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso, con i concorrenti che si sono collocati dal posto n. 19 al posto n. 50 nella graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 223/IIR del 26 giugno 2004;

3. contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da parte resistente negli anni accademici dal 2004/2005 al 2006/2007, relativi all'area funzione tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati, che dal sito del MIUR risultano essere 258, e all'area c.d. non individuata che dalla medesima fonte risultano essere 521.

Specifica il ricorrente di volere impugnare innanzi la Corte di Appello la sentenza con la quale il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla controversia con la quale il ricorrente ha chiesto che venisse dichiarato il suo diritto all'assunzione in servizio presso parte resistente.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 21 gennaio, relativamente al personale della categoria C, posizione economica, C1, riconducibile all'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, a n. 12 contratti di lavoro a tempo indeterminato di personale classificatosi dal 19 al 32 posto nella graduatoria di merito di cui al decreto direttoriale n. 223/IIR del 26 giugno 2004:

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3, a n. 3 contratti di lavoro a tempo determinato di personale assunto nel corso degli anni accademici dal 2004/2005 al 2006/2007.

Chiarisce, inoltre, parte resistente di avere proceduto all'assunzione degli aventi diritto fino al 32 classificato della graduatoria su citata, di avere proceduto a stipulare n. 75 contratti a tempo determinato e non n. 779, come affermato dal ricorrente, nonché le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali ha preferito non procedere allo scorrimento della graduatoria. Precisa, infine, l'amministrazione universitaria che i contratti a tempo determinato stipulati per l'assunzione di personale di categoria C dell'area tecnica,

tecnico-scientifica ed elaborazione dati sono stati solo 3 e non 100 come dichiarato dal ricorrente.

Avverso il parziale diniego ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti indicati nella parte in narrativa al fine di potere tutelare in sede giudiziaria il proprio diritto all'assunzione presso l'Università degli Studi di Catania. Quest'ultima, dopo avere ripercorso la successione delle assunzioni di personale effettuato negli anni accademici dal 2004/2005 al 2006/2007, ha negato l'accesso ad una parte dei documenti ed, in particolare, ai contratti di lavoro dei candidati classificatisi dal 1 al 19 posto ed ai 72 contratti a tempo determinato appartenenti ad aree distinte da quella del concorso del ricorrente perché non pertinenti rispetto all'interesse vantato dal ricorrente.

Questa Commissione ritiene che l'amministrazione avrebbe dovuto concedere l'accesso anche ai 18 contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i candidati vincitori di concorso, oltre che a quelli assunti a seguito dello scorrimento della graduatoria, dal momento che si tratta di personale assunto con il medesimo concorso.

Correttamente, invece, parte resistente ha negato l'accesso ai 72 contratti a tempo determinato perché non appartenenti alla medesima area di concorso del ricorrente; infatti, non si rinviene un nesso di collegamento tra tali documenti e l'interesse vantato dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie ed in parte lo dichiara infondato.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio del Giudice di Pace di Castiglione del
Lago

Fatto

....., cancelliere presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Città del Pieve, dopo che quest'ultimo ha emanato parere negativo alla richiesta di proroga del distacco presso il Tribunale di Cosenza, ha chiesto di potere accedere al provvedimento con il quale il cancelliere, in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Castiglione del Lago, svolge le proprie mansioni presso un'altra sede.

Infatti, il parere negativo si fonda su una nota del Tribunale di Orvieto il quale lamenta la carenza di organico degli uffici del circondario e sulla constatazione che i dipendenti dell'Ufficio del Giudice di Pace di Città del Pieve provvedono anche alla copertura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castiglione del Lago.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26 gennaio, ha negato il chiesto accesso per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza del controinteressato.

Avverso tale provvedimento di diniego ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente ha provveduto a notificare il presente ricorso al controinteressato mediante mail, mentre il comma 4, lett. b) dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 stabilisce che la spedizione del ricorso avvenga tramite raccomandata con avviso di ricevimento, da allegare al ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Accademia delle Belle Arti di Roma

Fatto

Il prof., quale coordinatore del Comitato per il recupero e la valorizzazione del Patrimonio storico ed artistico dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, ha chiesto il 26 gennaio 2010, di potere accedere ai seguenti documenti:

1. verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 21 gennaio 2010 e dei verbali del medesimo Consiglio dal n. 100 fino ad oggi;
2. verbali del Consiglio dei Revisori relativi agli a.a. dal 2007 al 2009;
3. relazione del Nucleo di Valutazione riferita all'a.a. 2008/2009;
4. documentazione, decreti direttoriali e delibere riguardanti i compensi dei professori in sperimentazione nell'a.a. 2008/2009.

Chiarisce il ricorrente che le difficoltà economiche dell'Accademia pregiudicano la ripresa dei lavori per la valorizzazione del Patrimonio storico ed artistico e che seri disagi, quali la mancanza di attrezzature e materiali, incidono negativamente sullo svolgimento delle sue attività didattiche; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per esaminare le spese sostenute negli a.a. dal 2007 al 2009.

Aggiunge il prof. di ravvisare nella mancata assegnazione dei fondi richiesti la volontà di rendere vano ogni intervento diretto alla tutela del patrimonio attualmente in gravissimo pericolo.

Avverso il silenzio rigetto, il prof. ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi sul merito della vicenda.

Diritto

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 4, ossia documentazione, decreti direttoriali e delibere riguardanti i compensi dei professori in sperimentazione nell'a.a. 2008/2009, preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b) d.P.R. n. 184/06. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso, per la parte in esame deve dichiararsi inammissibile.

Il ricorrente ha chiesto, poi, di potere accedere ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3, in qualità di coordinatore del comitato per il recupero e la valorizzazione del Patrimonio storico ed artistico dell'Accademia delle Belle Arti di Roma ed in proprio, al fine di verificare le spese sostenute negli a.a. dal 2007 al 2009; aggiunge il prof. che la mancata assegnazione di fondi rende inutile ogni intervento diretto alla tutela del patrimonio attualmente in gravissimo pericolo.

Al riguardo questa Commissione osserva che l'individuazione dei settori ai quali destinare gli interventi rientra nella discrezionalità dell'amministrazione resistente; pertanto si ritiene che il ricorrente non sia titolare di una posizione differenziata ad

PLENUM 16 MARZO 2010

accedere ai chiesti documenti e che, pertanto, la medesima si traduca in un controllo generalizzato sul suo operato vietato dall'art. 24, comma terzo, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato dall' art. 16 della legge n. 15 del 2005.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 dell'istanza di accesso lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 lo dichiara infondato.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Arch.

contro

Resistente: Ordine degli Architetti di Bergamo

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 30 giugno 2009, "in qualità di diretto interessato (firmatario e testimone) alle risultanze finali dell'istruttoria relativa all'istanza presentata per lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo" ha inoltrato al Ministero della Giustizia di Roma una richiesta di accesso volta ad ottenere la relazione conclusiva del gruppo ristretto di ispettori incaricato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in relazione alla suddetta istanza, per procedere alla tutela dei propri diritti.

Il Ministero non riscontrando un interesse all'accesso richiesto da parte dell'arch. con nota del 14 luglio 2009 non accoglieva la suddetta richiesta.

L'arch. il 28 luglio 2009 replicava al diniego dell'amministrazione integrando con ulteriori documenti e motivazioni la precedente richiesta di accesso ed il Ministero con nota del 30 luglio ribadiva il non accoglimento della richiesta di accesso.

Pertanto, l'arch. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990 per ottenere la visione e/o estrazione dei copia dell'intera documentazione richiesta.

Questa Commissione, con decisione resa nella seduta del 22 settembre, aveva ritenuto il ricorso fondato.

Successivamente il ricorrente, dopo avere ricevuto copia della delibera del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, n. 567 del 15 ottobre 2008, ha chiesto di potere accedere al verbale di ascolto del personale di segreteria menzionato nella delibera n. 567 del 2008, ed al verbale o delibera delle determinazioni del Consiglio in merito al resoconto del gruppo ristretto.

Parte resistente ha negato l'accesso agli indicati documenti perché non sussistente un collegamento tra l'interesse dichiarato e i chiesti documenti; afferma inoltre il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che il ricorrente già conosce la determinazione assunta dal Consiglio medesimo.

Diritto

Con riferimento al verbale di ascolto del personale di segreteria, questa Commissione attesa la presenza di controinteressati nelle persone componenti la segreteria non individuabili dal ricorrente, invita parte resistente a notificare loro il presente gravame.

Per quanto riguarda la delibera relativa alle determinazioni del Consiglio relativamente al resoconto del gruppo ristretto, si ritiene che il ricorrente quale (firmatario e testimone) alle risultanze finali dell'istruttoria relativa all'istanza presentata per lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia

di Bergamo, sia titolare di un interesse ad accedere a tale documento; infatti, la conoscenza del suo contenuto non vale ad escluderne l'accessibilità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, con riferimento al verbale di ascolto del personale di segreteria, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai controinteressati.

Con riferimento al delibera relativa alle determinazioni del Consiglio relativamente al resoconto del gruppo ristretto, questa Commissione accoglie, il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a rivedere la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale – 3 Circolo di
..... (Bari)

Fatto

....., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo Didattico di e di rappresentante sindacale della RSU di base, il 25 giugno 2009, ha presentato istanza di accesso alle domande di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010. L'amministrazione, al fine di salvaguardare il diritto alla tutela dei dati personali dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico, ha negato l'accesso ai chiesti documenti.

Specifica, inoltre, l'amministrazione che il procedimento di formazione delle classi e di assegnazione del docente alla classe non è ancora concluso e che, pertanto, non sono stati emanati i relativi decreti, giustificativi, a parere dell'amministrazione, dell'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

La ricorrente, con ulteriore istanza del 27 giugno 2009, ha chiarito che il dirigente scolastico nel corso della riunione del consiglio di *equipe* dell'11 e del 15 giugno 2009, ha provveduto a comunicare a tutti i docenti di scuola primaria l'assegnazione alle classi; in particolare, la ricorrente è stata assegnata alla classe 1 sez. b). ha chiesto, poi, di potere accedere al modello in bianco della domanda di iscrizione alle classi prime di scuola primaria a.s. 2009/2010 utilizzato dal Circolo Didattico, al fine di conoscere la tipologia di dati ivi contenuti.

Avverso il diniego dell'amministrazione ed il silenzio la ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 6 luglio, ha specificato che il modulo di iscrizione utilizzato dalla scuola, essendo conforme a quello ministeriale, è reperibile in via informatica ed è a disposizione di chiunque presso la segreteria.

La dirigente scolastica, ha chiarito, poi, che presso l'albo della scuola, a disposizione del pubblico, è consultabile l'elenco di tutti gli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime dell'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita.

Con riferimento alla motivazione posta a base del provvedimento di rigetto, l'amministrazione resistente ha affermato che il diritto alla protezione dei dati personali degli iscrivendi alunni debba prevalere sul diritto di accesso della ricorrente atteso che i moduli di iscrizione contengono informazioni relative alla professione dei genitori, al diritto degli studenti di avvalersi o no della religione cattolica ed, infine, il numero di telefono e il recapito. Ribadisce, ancora, la dirigente scolastica, che, la ricorrente è priva di un interesse ad accedere ai documenti atteso che non è stato ancora emanato il decreto di assegnazione dei docenti alle classi.

Questa Commissione nella seduta del 14 luglio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica del ricorso ai genitori degli alunni che hanno

presentato domanda di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010, i cui nominativi sono affissi nell'albo scolastico.

La ricorrente ha invitato a questa Commissione una richiesta di riesame affermando di non possedere i nominativi dei genitori degli alunni, di averne chiesto copia all'amministrazione la quale, con provvedimento del 24 agosto, ha confermato il proprio diniego all'istanza di accesso del 25 giugno 2009. Afferma, infatti, l'amministrazione con memoria del 14 u.s. che, in assenza di tale conferma, si possa paventare l'ipotesi prevista dall'art. 25, comma 4, a tenore della quale “Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito”.

Mentre, con riferimento all'istanza di accesso del 13 agosto, protocollata il 24 agosto, la Direzione Didattica Statale – 3 Circolo afferma che non sono ancora trascorsi i trenta giorni a decorrere dai quali si forma il silenzio rigetto.

Aggiunge, infine, di non avere i fondi per potere spedire le a.r. ai controinteressati.

Questa Commissione, con decisione del 22 settembre, aveva invitato l'amministrazione a notificare il gravame ai controinteressati.

Successivamente, il 20 ottobre, la ricorrente, ha presentato ricorso chiedendo a questa Commissione di invitare l'amministrazione a concedere l'accesso alla copia dell'elenco generale degli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime a.s. 2009/2010, elenco che è stato affisso all'albo della scuola.

Questa Commissione, nella seduta del 3 novembre, sospende ogni pronuncia, aveva invitato l'amministrazione resistente a comunicare i nominativi dei controinteressati alla ricorrente, trattandosi di richiesta formulata a fini di giustizia.

A seguito della pronuncia della Commissione, la prof.ssa, ha ricevuto dall'amministrazione resistente l'elenco delle sette classi prime, anno scolastico 2009/2010. La ricorrente, dopo avere rilevato che l'elenco non contiene gli indirizzi dei contro interessati, né alcuna data certa di formazione e di affissione, ha chiesto a questa Commissione di invitare l'amministrazione resistente a fornire alla medesima l'elenco generale di tutti gli alunni iscritti alle classi prime, anno scolastico 2009/2010, affisso all'albo della scuola in data antecedente il 25 giugno 2009, nonché l'elenco dei contro interessati completo degli indirizzi.

L'amministrazione resistente, con nota dell'11 gennaio, ha comunicato di stare provvedendo a notificare il presente ricorso ai controinteressati, mediante convocazione di tutti i genitori degli alunni delle classi prime presso l'auditorium della scuola. In tale occasione agli stessi genitori verrà consegnata una notifica cartacea. Pertanto, con decisione del 12 gennaio questa Commissione aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cessata la materia del contendere.

La ricorrente con nota del 1 marzo ha chiesto a questa Commissione di riesaminare la propria decisione perché l'amministrazione non ha fornito alcuna prova documentale dell'avvenuta notifica ai controinteressati. Chiede, inoltre la ricorrente che la scrivente Commissione, ricevute le eventuali motivate opposizioni dei controinteressati, decida sull'istanza presentata il 25 giugno, ossia se debba prevalere il diritto della ricorrente ad accedere ai chiesti documenti ovvero se debba prevalere il diritto alla riservatezza dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico.

Diritto

La ricorrente nell'istanza presentata il 26 giugno 2009 ha chiesto a parte resistente di potere accedere alle domande di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010.

L'amministrazione, al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico, ha negato l'accesso ai chiesti documenti.

Al riguardo la scrivente Commissione ritiene che la ricorrente, quale insegnante, sia titolare di una posizione differenziata ad accedere al chiesto documento. Tuttavia, poiché la disvelazione del documento incide sul diritto alla riservatezza dei controinteressati i quali, sulla base dei documenti pervenuti a questa Commissione, non hanno presentato motivata opposizione, si ritiene che, l'interesse ad accedere ai dati c.d. comuni debba prevalere diritto alla riservatezza dei controinteressati. Poiché il chiesto documento contiene anche dati sensibili, ossia di dati particolarmente idonei ad incidere sulla sfera più intima dei loro titolari, si ritiene che l'interesse allo svolgimento della propria attività lavorativa sia recessivo rispetto all'interesse alla c.d. privacy.

L'interesse alla riservatezza può essere assicurato, mediante modalità, alternative alla limitazione o al diniego dell'accesso, quali, ad esempio, la schermatura dei dati sensibili menzionati nel documento (cfr. per il principio, C.d.S., Sez. VI, 22 novembre 2005, n. 6524).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara fondato con i limiti in motivazione, e, per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:&C. s.n.c.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento Polizia Stradale Piemonte Valle D'Aosta – sezione polizia stradale di Verbania

Fatto

La& C. s.n.c. ha presentato istanza di accesso alla polizia stradale di Verbania ai documenti attestanti che l'apparecchiatura autovelox 104/C2, matricola 49866 è stata sottoposta a verifica periodica. Specifica il ricorrente che il verbale è necessario per tutelare i propri diritti nel procedimento civile n. 106/ 2007 pendente innanzi l'ufficio del Giudice di Pace di Verbania avente ad oggetto l'opposizione al verbale di contestazione n. ATX/0001002167 del 29 ottobre 2006.

L'amministrazione resistente, con memoria del 13 novembre, ha comunicato che, con provvedimento del 16 ottobre, ha, sostanzialmente negato l'accesso al chiesto documento perché inesistente. Afferma, infatti, l'amministrazione che l'apparecchiatura autovelox indicata in narrativa non è stata sottoposta a verifica periodica annuale perché tale procedura non è obbligatoria per detto tipo di strumento.

Questa Commissione, con decisione del 24 novembre 2009, ha dichiarato il ricorso infondato perché l'istanza di accesso ha ad oggetto un documento inesistente.

Il ricorrente, con successiva istanza del 31 dicembre 2009, ha chiesto di potere accedere al provvedimento del 16 ottobre ed al documento attestante la sua avvenuta notifica al ricorrente; afferma infatti la& C. s.n.c di non avere mai ricevuto tale provvedimento e che, in caso contrario, non avrebbe promosso un inutile ricorso innanzi questa Commissione.

Parte resistente, con memoria del 26 febbraio ha comunicato di avere notificato al ricorrente il provvedimento di diniego del 16 ottobre 2009 ed ha allegato la prova dell'avvenuta notifica.

Diritto

L'amministrazione resistente ha allegato alla memoria del 26 febbraio l'avviso di ricevimento della a.r. di spedizione del provvedimento di diniego del 16 ottobre. Pertanto, il ricorso è infondato atteso che il ricorrente è già in possesso dell'indicato provvedimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara infondato.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Lucca

Fatto

....., inserita nella 3° posizione della graduatoria di circolo e Istituto II fascia, classe di concorso C070 della Provincia di Pistoia, ha chiesto il 22 gennaio c.a. all'Istituto di Lucca di potere accedere al diploma di maturità tecnica femminile conseguito da, collocatasi alla 1° posizione del su indicato concorso; ciò al fine di verificare se l'amministrazione resistente ha correttamente valutato i titoli presentati di accesso alla classe di concorso citata.

Avverso il silenzio diniego dell'amministrazione scolastica ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

La ricorrente, con nota del 7 marzo u.s. ha comunicato a questa Commissione che l'amministrazione ha provveduto a rilasciare il chiesto documento.

Diritto

La Commissione preso atto della nota del 7 marzo, di cui alle premesse di fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Enel Energia S.p.A.

Fatto

..... ha chiesto, con successive istanze, delle quali l'ultima del 22.10.2009, alla Enel S.p.A. individuata tramite un'utenza telefonica, di potere accedere alla certificazione attestante che il ricorrente è stato inserito negli elenchi di utenti non disalimentabili ai fini del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (P.E.S.S.E.). I chiesti documenti sono necessari, afferma il ricorrente, per potere avanzare richiesta per il c.d. Bonus Energia e per tutelare i propri diritti innanzi al giudice del lavoro; specifica il ricorrente che, benché la fornitura sia intestata al coniuge Maria Salvatore, la documentazione è riferibile al ricorrente.

Parte resistente ha negato l'accesso ai chiesti documenti poiché le notizie richieste possono essere fornite esclusivamente all'intestatario della fornitura, on base al d.lgs. n. 196 del 2003. Prosegue, inoltre, l'Enel affermando che l'istanza di accesso deve essere presentata presso il comune di residenza; è, infatti, quest'ultimo che provvede a verificare, sulla base della documentazione presentata dal cittadino titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nel su indicato elenco. Sono, infatti, i comuni che provvedono ad inviare alle società distributrici tali elenchi.

Avverso il rigetto di parte resistente ha presentato ricorso, inviato anche alla Procura della Repubblica di Potenza, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare a parte resiste l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che, sulla base dei documenti allegati al presente ricorso, l'ultimo provvedimento di parte resistente, peraltro meramente confermativo di precedenti provvedimenti è del 7 ottobre 2009, e che la richiesta di riesame, reca la data del 9 marzo, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Commerciale “.....” di Bergamo

Fatto

Il signor, studente dell'Istituto Tecnico Commerciale “.....” di Bergamo, il 28 luglio 2009, ha chiesto a questo stesso istituto di potere accedere agli atti relativi alla valutazione scolastica effettuata dalla commissione esaminatrice che ha disposto la sua bocciatura agli esami di Stato per l'anno scolastico 2008/2009, nonché ai medesimi atti relativi ad altri alunni della sua medesima classe scolastica, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor il 19 settembre 2009 ha inviato una diffida al suddetto istituto, affinché gli venisse concesso l'accesso richiesto.

Parte resistente ha consentito l'accesso a tutti gli atti generali della Commissione esaminatrice ed a tutti gli atti strettamente inerenti il richiedente e di avere opposto un tacito rifiuto alla richiesta di atti concernenti altri alunni.

Avverso il parziale diniego, il signor il 5 novembre ha trasmesso un ricorso alla Commissione la quale, con decisione del 24 novembre, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

Con istanza del 22 dicembre 2009, ricevuta dall'amministrazione resistente il 4 gennaio 2010, il ricorrente ha presentato la medesima istanza di accesso del 28 luglio 2009. Aggiunge il ricorrente di avere potuto notificare il presente gravame ad un solo alunno perché parte resistente non ha rilasciato gli indirizzi dei controinteressati.

Diritto

Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso analoga a quella presentata il 28 luglio 2009, perché avente ad oggetto i medesimi documenti e rivolta alla stessa amministrazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza non sono ammissibili delle mere reiterazioni di istanze di accesso prive di alcun elemento nuovo in fatto o in diritto (C.d.S., Ad. Pl. n. 7/2006); tale richiesta assume, infatti, un carattere emulativo che fa venir meno l'interesse pubblico alla tutela giuridica del diritto d'accesso.

In secondo luogo, il presente gravame poteva essere notificato agli alunni controinteressati presso l'Istituto scolastico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile – I Reparto – 2° Divisione – 2° Sezione

Fatto

....., in servizio presso la Direzione Generale per il personale civile del Ministero della Difesa, ha partecipato alla selezione interna, per la Regione Lazio, a complessivi 117 posti nel profilo di Direttore di Amministrazione, area funzionale C – posizione economica C3.

A causa di un susseguirsi di fatti, la ricorrente è stata, dapprima, in via cautelare inserita nel nuovo profilo previsto dalla selezione interna e, dopo l'esame nel merito della vicenda, la ricorrente, a seguito di sentenza del 17.11.2009, è stata rimossa dal suddetto inquadramento.

Pertanto, al fine di potere predisporre un eventuale ricorso in Appello avverso tale sentenza, la ricorrente ha chiesto, il 4 e, successivamente, il 12 gennaio 2010, alla Direzione Generale per il personale civile di potere accedere ai documenti concorsuali della controinteressata, ivi compreso un parere dell'Avvocatura dello Stato del 14 marzo 2008, menzionato nelle premesse della determinazione direttoriale di inquadramento della controinteressata e di altri candidati.

L'amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai documenti concorsuali ad esclusione del parere citato, in base all'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 1992, il quale sottrae all'accesso i seguenti documenti "pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, atti defensionali e la relativa corrispondenza". Prosegue l'amministrazione ricordando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "i documenti in cui si è formalizzata la manifestazione di un giudizio tecnico dell'Avvocatura dello Stato i quali, pur traducendosi esteriormente in atti preparatori, conclusivi di un subprocedimento di più ampio e complesso *iter* amministrativo dell'ente consultante e, pertanto, ostensibili a cura di quest'ultimo, sono derogatoriamente sottratti all'accesso previsto dalla legge n. 241 del 1990, in quanto espressione di un rapporto assimilabile a quello professionale tra cliente ed avvocato, trattandosi, quindi, di atti rientranti nel segreto professionale dei difensori legali".

Avverso tale provvedimento di diniego parziale ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

La ricorrente, al fine di predisporre un eventuale ricorso in Appello avverso l'esclusione dalla graduatoria finale, ha chiesto di potere accedere al parere dell'Avvocatura dello Stato citato nella narrativa in fatto. L'amministrazione resistente ha negato l'accesso al suddetto documento perché, benché richiamato nel decreto direttoriale di inquadramento della controinteressata, è espressione di un rapporto assimilabile a quello professionale tra cliente ed avvocato e, quindi, sottratto

PLENUM 16 MARZO 2010

all'accesso, ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 1996, perché rientrante nel segreto professionale dei difensori legali.

Questa Commissione ritiene che il chiesto documento essendo richiamato nelle premesse del provvedimento conclusivo della procedura selettiva, sia accessibile ponendosi come suo presupposto giuridico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale civile – IV Reparto – 11° Divisione 1° Sezione

Fatto

..... ha inviato a questa Commissione un presunto ricorso rinviando agli allegati, mai pervenuti a questa Commissione, la descrizione della vicenda alla base del gravame e l'interesse ad accedere ai documenti.

Con memoria del 2 marzo parte resistente ha comunicato di avere consentito l'accesso ai documenti.

Diritto

Non ricorrendo gli elementi essenziali, di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) e c) del d.P.R. n. 184 del 2006, la nota pervenuta a questa Commissione non è qualificabile quale ricorso ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.